



Legge di bilancio 2020

(Legge 30 dicembre 2019, n. 160)

NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI

Roma, 20 gennaio 2020

Sommario

Presentazione	4
1- Risorse correnti e norme finanziarie di carattere generale	5
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE, commi 79-80)	5
Integrazione risorse nel Fondo di solidarietà comunale - FSC (commi 848-851)	6
Contributo IMU-TASI (co. 554).....	7
Incremento a cinque dodicesimi del limite delle anticipazioni di tesoreria per gli enti locali (co. 555).....	8
Rinvio al 2021 del Fondo di garanzia per i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali (commi 854-855).....	8
Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili (co. 556)	9
Ristrutturazione del debito degli enti locali (co. 557)	11
Comuni montani (commi 550-551).....	11
Ripiano del disavanzo degli enti territoriali a seguito di mancati trasferimenti dovuti a sentenze (co. 876).....	12
Fondo contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti (co. 877)	13
Fondo minori non accompagnati (commi 882-883).....	13
Assegnazione fondi alle Città metropolitane e alle Province della Regione Sardegna e della Regione Siciliana (commi 872 e 875)	14
2- Contributi agli investimenti degli enti territoriali.....	16
Investimenti enti territoriali 1- Stabilizzazione contributo “500 milioni” (commi 29-37).....	16
Investimenti enti territoriali 2- Stabilizzazione contributo ex co.139 L.Bilancio 2019 (co. 38)	18
Investimenti enti territoriali 3- Modifica termini affidamento opere oggetto del contributo ex co. 853, L.Bilancio 2018 (co. 39).....	20
Investimenti enti territoriali 4- Interventi comunali di rigenerazione urbana (commi 42-43).....	20
Investimenti enti territoriali 5- Investimenti comunali 2025-2034 (commi 44-46)	21
Investimenti enti territoriali 6- Mobilità ciclistica (commi 47-50)	22
Investimenti enti territoriali 7- Contributo alla progettazione enti locali (commi 51-58).....	23
Investimenti enti territoriali 8- Contributo asili nido e scuole dell’infanzia (commi 59-61).....	25
Investimenti enti territoriali 9- Stabilizzazione contributo per interventi rete viaria Province e Città metropolitane (co. 62).....	27
Investimenti enti territoriali 10- Ulteriore contributo rete viaria e scuole di Province e Città metropolitane (commi 63-64).....	28
Investimenti enti territoriali 11- Agevolazioni enti regionali edilizia residenziale per fonti rinnovabili (co. 65).....	28
Investimenti enti territoriali 12- Contributi alle Regioni a statuto ordinario per investimenti (comma 66)	29
Investimenti enti territoriali - Eventuale rimodulazione dei contributi 2025-2034, a parità di stanziamento (co. 69)	30
Investimenti Isole minori (co. 553).....	30
Semplificazione dei processi di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione –FSC (comma 309).....	31
Edilizia scolastica (commi 258-260).....	32
Scuole innovative (commi 261 – 262).....	33
Efficientamento energetico edifici scolastici (commi 263- 264).....	33
3- Personale e indennità amministratori.....	34
Modifiche art. 33 del 34 del 2019 (co. 853).....	34
Portale reclutamento e trasparenza e scorrimento delle graduatorie (commi 145-149).....	35

Disposizioni in materia di gettoni di presenza e indennità degli amministratori locali (co. 552).....	36
Integrazione del Fondo contratti del personale dello Stato- Rinnovo contrattuale (co. 127)	36
Lavoratori socialmente utili (commi 161-162)	37
4- Unificazione IMU-Tasi, riforma della riscossione e Canone unico.....	38
Unificazione IMU/TASI (commi 738-783)	38
Deducibilità IMU per il 2019 (commi 4-5)	58
Modifiche alla legge 30 aprile 1999 n. 130-Esenzione dall'IMU degli immobili oggetto di cartolarizzazione e locati in operazioni di interesse sociale (co. 445)	58
Riforma della riscossione locale (commi 784-815).....	59
Canone unico (occupazione spazi pubblici e pubblicità, commi 816-847).....	74
5- Innovazione e digitalizzazione della PA	86
Piattaforma digitale notifiche delle pubbliche amministrazioni (commi 402-403).....	86
Misure per l'innovazione nella PA (commi 399-401 e 404-411)	86
6- Interventi in materia sociale	87
Fondo per la disabilità e la non autosufficienza e altri interventi nella stessa materia (commi 330-335, 337-338, 490).....	87
Disposizioni a favore della famiglia (commi 339-345)	89
Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale anti violenza e piano d'azione contro violenza di genere (commi 348-354)	92
Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Reddito di cittadinanza (commi 479-481)	93
Interventi in materia di lavoratori socialmente utili (commi 495-496)	94
Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori (comma 878).....	95
7- Beni culturali, formazione artistica e musicale	96
Disposizioni in materia di istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale, e coreutica (commi 282-285)	96
Disposizioni a sostegno dello studio e della pratica della musica per i contribuenti a basso reddito (commi 346-347)	97
Contributi per le scuole di eccellenza nazionale operanti nell'altissima formazione musicale (co. 383)	98
Fondo per il funzionamento dei piccoli musei (commi 359-360)	98
Interventi per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (commi 362 -382)	98
Recupero beni immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e riqualificazione aree dismesse con manufatti architettonici di interesse storico (co. 384)	101
8- Altre norme di interesse.....	102
Bonus facciate (commi 219-224)	102
Consiglio nazionale dei giovani (comma 278).....	103
Bonus cultura diciottenni (commi 357-358).....	103
Carta giovani nazionale (commi 413-414)	104
Contributi alla gestione dei beni confiscati (art.48 del d.lgs. n. 159 del 2011 (co. 454)	104
Fondo per la sicurezza urbana (comma 540)	104
Minoranze linguistiche (comma 549)	105
Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione (commi 582-587).....	105
Indice dei commi	107

Presentazione

La nota di lettura che qui pubblichiamo riprende, con il relativo commento, le norme che incidono sui Comuni e sugli enti locali in modo diretto e indiretto. Insieme alla nota, già pubblicata, sui contenuti del dl “Fiscale” (dl n. 124/2019) e in attesa di qualche ulteriore messa a punto che potrà essere apportata dal dl “Proroghe” (dl n. 162/2019), si completa così la manovra per il 2020, densa di novità per gli enti locali.

La nota di lettura si articola in otto capitoli in cui sono raggruppati sette ambiti tematici di interesse e un gruppo residuale di norme che riguardano in modo indiretto la gestione finanziaria e non dei Comuni italiani. In coda al commento si riporta un indice dei contenuti di ciascun comma, per una più agevole consultazione.

Come è stato già sottolineato da ANCI, rivestono particolare importanza tre aspetti principali:

- il consolidamento e l'ampliamento delle **risorse a sostegno degli investimenti** (cap. 2- *Contributi agli investimenti degli enti territoriali*), che alimentano la ripresa della spesa comunale registrata ormai stabilmente nell'ultimo biennio;
- **l'intervento sulle risorse correnti** (cap. 1- *Risorse correnti e norme finanziarie di carattere generale*), con l'avvio del reintegro del taglio di cui al dl n. 66 del 2014 (560 mln. che sono riassegnati progressivamente tra il 2020 e il 2024), che può contribuire a **rendere sostenibile la perequazione delle risorse**, unitamente a modifiche di regole che limitavano pericolosamente la gestione della parte corrente del bilancio locale: ripristino per un triennio dell'**anticipazione di tesoreria a 5/12** delle entrate correnti, **rinvio al 2021 del FGDC** (Fondo garanzia debiti commerciali), stabilizzazione del contributo 110 mln. a completamento del **fondo IMU-Tasi**, attualmente fissato a 300 mln. annui. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (**FCDE**) non viene purtroppo rallentato per la maggioranza dei Comuni, passando al 95% del calcolo, mentre la percentuale ridotta al 90% resta riservata agli enti in regola con i pagamenti. Tuttavia, una norma specifica consente di valorizzare una **riduzione degli accantonamenti FCDE nel triennio 2020-22**, in ragione delle maggiori riscossioni che intervengono in corso d'anno anche con riferimento ai residui degli anni precedenti e agli effetti della riforma della riscossione;
- in terzo luogo, infatti, **la legge di bilancio interviene in campo fiscale** (cap. 4 - *Unificazione IMU-Tasi, riforma della riscossione e Canone unico*), a riformare il processo di **riscossione** delle entrate

locali dopo un decennio di stallo, rendendolo più snello e accorciando i tempi di recupero in caso di riscossione coattiva. A questo si aggiunge la semplificazione dovuta all'**unificazione IMU-Tasi**, a parità di pressione fiscale, due tributi ormai pressoché identici che davano luogo ad inutili appesantimenti per i contribuenti e per i Comuni. Sempre in materia fiscale, la prospettiva di unificazione del prelievo su occupazioni di spazi pubblici e pubblicità ("**Canone unico**") viene prevista **a decorrere dal 2021, dando così modo di ricercare ulteriori e necessarie messe a punto della norma**, che deve assicurare una sostanziale continuità e invarianza delle basi imponibili attuali.

Significativi sono inoltre gli interventi sulla disciplina del **personale** con riferimento all'abrogazione del divieto di scorrimento delle graduatorie approvate a decorrere dal 1 gennaio 2019 e alle modifiche sui **criteri per il decreto attuativo per il superamento del turn over** come limite assunzionale prevalente (art. 33, dl 34/2019. Anche gli interventi in materia di **non autosufficienza, famiglia e cultura** contribuiscono a sostenere le funzioni dei Comuni nei rispettivi campi, in diversi modi e misure.

Si deve ricordare che molte delle istanze proposte nel tempo da ANCI in materia di **abbattimento di vincoli ormai obsoleti e semplificazione** della gestione finanziaria sono state accolte nel dl Fiscale (artt. 57 e seguenti), che ha anche reso inoltre definitivamente **facoltativa la contabilità economico-patrimoniale per i piccoli Comuni**.

Resta purtroppo **sottovalutata l'esigenza di una gestione più flessibile ed efficace delle crisi finanziarie** degli enti locali (oltre 400 enti in dissesto e predissesto), di cui circa 80 sorte nel corso del 2019. Come più volte segnalato, il tema non riguarda modalità occasionali di “salvataggio” ma l'individuazione di strumenti stabili e condivisi per evitare che le difficoltà strutturali di una minoranza di enti locali si trasformino in una crisi “di sistema”. Resta necessario adottare misure strutturali per l'adeguamento dei tempi di pagamento a favore degli enti in condizioni critiche, rivedere il percorso di allineamento del disavanzo determinato dalla riforma contabile e **riformare le procedure di risanamento** oggi troppo farraginose e rigide, sulla base delle linee già annunciate nel corso del 2019, ma ancora non tradotte in norma.

Un contributo fondamentale anche in questa direzione è atteso dall'attuazione della norma (il comma 557, ora dettagliato dall'art. 39 del dl “Proroghe”) che finalmente dispone una vera **ristrutturazione del debito locale**, dalla quale ci si attende un rilevante alleggerimento degli oneri oggi sostenuti per interessi (ben 1,8 miliardi di euro annui) in base ai tassi dello scorso decennio, ormai completamente “fuori mercato”.

Norma	Commento
1- Risorse correnti e norme finanziarie di carattere generale	
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE, commi 79-80)	
79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.	<i>Il comma 79 consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%. La norma amplia la capacità di spesa di tali enti. Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti. Considerato che il successivo comma 854 (cfr. ultra) spostato al 2021 l'applicazione dell'intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) che dipenderà dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), si ritiene che, per l'esercizio 2020, gli enti dovranno calcolare gli indicatori a partire dalle evidenze contabili locali e non sulla base delle informazioni registrate nella PCC.</i>
80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.	<i>Il comma 80 valorizza ulteriormente il nuovo approccio che a partire dall'esercizio finanziario 2020, anche in fase previsionale, potrà essere assunto in materia di accantonamenti FCDE, alla luce dei nuovi schemi di verifica degli equilibri di bilancio di recente approvati in sede Arconet, i quali valorizzano in modo più esplicito le riscossioni in conto residui che normalmente si registrano nel corso dell'anno, schemi che saranno applicati in via sperimentale per il rendiconto 2019, per entrare pienamente in vigore proprio nel 2020. Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto accoglie – pur in forma di intervento speciale e limitato al triennio 2020-22 – la posizione tecnica a più riprese sostenuta in questi anni da Anci e Ifel, tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un</i>

	<i>accantonamento eccessivo rispetto all'ordinaria tenuta degli equilibri di bilancio.</i> <i>Il comma 80 si inserisce opportunamente nel novero delle nuove regole sommariamente richiamate, autorizzando l'Ente in corso d'anno – sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del revisore dei conti – ad approvare variazioni di bilancio espansive “anche” in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale di cui ai commi 784-815 della legge.</i>
Integrazione risorse nel Fondo di solidarietà comunale - FSC (commi 848-851)	
848. La dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, è incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.	<i>Con il comma 848 viene finalmente attivato il reintegro del taglio operato con il dl n. 66 del 2014 al comparto dei Comuni. L'ANCI ha ripetutamente richiesto tale reintegro in considerazione del fatto che il taglio avrebbe dovuto cessare con il 2019. Rispetto al valore complessivo della riduzione, la norma assegna 100 mln. di euro per il 2020, 200 mln. per il 2021, 300 mln. per il 2022, 330 per il 2023, per poi stabilizzarsi a regime in 560 mln. di euro dal 2024.</i>
849. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente: «d-quater) destinato quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del fondo di solidarietà comunale, da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali».	<i>In corrispondenza dell'incremento complessivo del FSC, intervenuto successivamente alla determinazione del FSC 2020 in base al regime recentemente innovato dal dl 124/2019 (dl Fiscale, art. 57), il comma 849 introduce un ulteriore ambito di riparto nel quadro delle previsioni del comma 449 della legge di bilancio per il 2017, stabilendo che gli importi oggetto di nuova assegnazione siano ripartiti con il DPCM annuale ordinariamente preposto alla determinazione e riparto del FSC.</i> <i>L'assegnazione è destinata a soddisfare “specifiche esigenze di correzione nel riparto” del FSC, da concertare in sede di Conferenza Stato-Città. Per il 2020 la norma prevede un termine specifico – 31 gennaio 2020 – per l'emanazione di un DPCM di riparto apposito, prevede, infatti, che il riparto sia deciso con DPCM apposito da adottarsi entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato-Città.</i>

850. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui ai commi da 738 a 783. 851. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208».	<i>Il comma 850 dispone una riduzione della quota del FSC che dal 2016 provvede al ristoro dei gettiti aboliti per effetto dell'esclusione dell'abitazione principale dalla Tasi e di altre fattispecie minori. Nel complesso, oltre 3,7 mld. di euro annui che sono attualmente inglobati in modo strutturale nel FSC.</i> <i>La riduzione di 14,17 mln. di euro corrisponde all'abolizione dell'agevolazione "Tasi-inquilini" (co. 681 l. 147/2013), che non risulta più applicabile a seguito dell'assorbimento della Tasi nella "nuova IMU".</i> <i>In sostanza, il minor gettito dovuto al pagamento ridotto degli inquilini che utilizzano l'abitazione già soggetta a Tasi, rientra ora nell'IMU dovuta dai rispettivi proprietari.</i> <i>Il contributo riguardava circa 3.100 Comuni (quelli che nel 2015 applicavano la Tasi sugli immobili diversi dall'abitazione principale. Questi enti, cui si applica ora la riduzione del FSC, contabilizzeranno un maggior gettito nuova IMU di pari importo, con effetti neutrali sull'ammontare delle risorse disponibili.</i> <i>Il comma 851 riduce in conseguenza del precedente l'ammontare totale della "quota ristori" del FSC del predetto importo di 14,17 mln. di euro.</i>
Contributo IMU-TASI (co. 554)	
554. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante « Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019 »	<i>Il comma 554 stabilizza per il triennio 2020-2022 il contributo di 110 milioni di euro annui a favore dei Comuni a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile degli stessi Comuni a seguito dell'introduzione della TASI nel 2014, per effetto delle norme sui limiti di aliquote più restrittive di quelle in vigore nel previgente regime IMU sull'abitazione principale.</i> <i>Il contributo si aggiunge a quello già previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 145/2018, commi 892-895), per 190 milioni di euro annui tra il 2019 al 2033.</i> <i>Il contributo in questione continua ad essere ripartito per ciascun Comune secondo gli importi indicati nell'allegato A del DM interno 14 marzo 2019, a loro volta coerenti con il riparto originario del 2014.</i>

Incremento a cinque dodicesimi del limite delle anticipazioni di tesoreria per gli enti locali (co. 555)	
555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.	<i>Il comma 555 dispone l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2020-2022, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.</i> <i>Si ricorda che l'innalzamento del limite era stato già disposto a partire dal 2014 sino al 2018, con la medesima finalità della norma in esame.</i>
Rinvio al 2021 del Fondo di garanzia per i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali (commi 854-855)	
854. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 859, le parole: «A partire dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2021»; b) al comma 861, le parole: «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+» sono soppresse; c) al comma 868, le parole: «A decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2021».	<i>Il comma 854 pospone al 2021 la decorrenza dell'obbligo di stanziamento del fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC). La disposizione accoglie la richiesta di rinvio più volte formulata dall'ANCI al fine di mettere gli enti nella condizione di completare l'attività di allineamento delle informazioni della piattaforma dei crediti commerciali (PCC) con le evidenze contabili locali e di poter contare su un sistema di monitoraggio automatico ed integrato con SIOPE+. In questo modo sarà possibile dimensionare il problema della tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali della P.A. e, conseguentemente, ipotizzare soluzioni efficaci.</i> <i>In particolare, la lettera a) del comma 854 rinvia l'obbligo di accantonamento per gli enti non in regola con gli indicatori di riduzione del debito pregresso o di ritardo annuale dei pagamenti mentre la lettera c) stabilisce il rinvio per gli enti che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla PCC.</i> <i>Infine, la lettera b), in conseguenza dello shift al 2021 dell'intera disciplina sul FGDC, elimina la disposizione introdotta dall'art. 50 del dl fiscale che consente l'elaborazione degli indicatori sulla base delle scritture contabili locali.</i>
855. All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, le parole:« Entro il 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1° luglio 2020».	<i>Il comma 855 anticipa al 1° luglio 2020 l'obbligo di indicare la data di scadenza della fattura negli ordinativi informatici di pagamento e di incasso (OPI).</i> <i>Tale vincolo non comporta oneri particolari salvo richiedere una maggiore consapevolezza agli enti che dovranno verificare, anche mediante l'eventuale coinvolgimento della software-house, che la</i>

	<i>data da inserire nell'OPI sia la data di scadenza effettiva e non la data indicata dal fornitore.</i> <i>Si ricorda, infine, come al nuovo vincolo corrisponde il venire meno dell'obbligo di effettuare la comunicazione mensile dei debiti scaduti e non estinti.</i>
Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili (co. 556)	
556. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento. 7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio. 7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.	<i>La nuova forma di anticipazione di liquidità integra la norma del 2002 che avviava il percorso di adeguamento dell'Italia alla direttiva europea per il contrasto ai ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali.</i> <i>I nuovi commi da 7-bis a 7-novies inseriti nell'articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002 istituiscono – a valere per il solo 2020 – un'anticipazione cui possono far ricorso gli enti territoriali, sul modello di quanto già introdotto per il solo 2019 (commi 849-857 della legge n. 145/2018). I soggetti indicati quali possibili erogatori dal comma 7-bis sono le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea.</i> <i>Il limite quantitativo dell'anticipazione è fissato dal comma 7-ter per gli enti locali nei 3/12 delle entrate correnti accertate nel 2018.</i> <i>I commi 7-quater e 7-quinquies stabiliscono che l'anticipazione non costituisce debito anche ai fini del rispetto dei limiti dell'indebitamento degli enti locali, che non rientra nella massa passiva in caso di dissesto dell'ente beneficiario e che è assistita dalle consuete delegazioni di pagamento.</i>

7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

7-novies. Gli istituti finanziari verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziari possono chiedere,

*Il comma **7-sexies** dispone il termine (30 aprile 2020) per la presentazione della richiesta di anticipazione "agli istituti finanziari", con l'obbligo di indicazione dei debiti da pagare tratti dalla Piattaforma di certificazione dei crediti (PCC).*

*Come nell'analoga previsione relativa al 2019, il comma **7-septies** impegna l'ente richiedente a effettuare i pagamenti entro 15 giorni dall'erogazione dell'anticipazione. Nel caso di pagamenti da effettuarsi a cura di altri enti (tipicamente le ASL, a fronte di anticipazione richiesta dalla rispettiva Regione), il termine è ampliato a 30 giorni.*

Tale ampliamento sembra riguardare anche il caso in cui l'ente beneficiario finale sia un ente locale a fronte dell'anticipazione richiesta dalla Regione per ottemperare a trasferimenti spettanti e non erogati.

*Il comma **7-octies** obbliga il rientro dall'anticipazione entro il 30 dicembre 2020. Come per il 2019, dunque, le risorse da destinare al pagamento dei debiti pregressi gravano integralmente sul bilancio corrente dell'ente. La norma potrà avere un'incidenza limitata o nulla nei casi di ritardi nei pagamenti dovuti a crisi di liquidità con radici strutturali, che invece erano più efficacemente affrontate dal dl 35/2013, attraverso una restituzione fortemente graduata nel tempo delle anticipazioni.*

*Infine, gli istituti erogatori, a norma del comma **7-novies** verificano i pagamenti sulla PCC e in caso di mancato adempimento possono richiedere la restituzione delle somme anticipate.*

per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies ».	
Ristrutturazione del debito degli enti locali (co. 557)	
557. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.	<i>La norma costituisce il primo intervento di rilievo per la radicale diminuzione del costo del debito gravante sugli enti locali. Come più volte sottolineato dall'ANCI negli ultimi anni, i Comuni e gli enti locali in genere, a fronte di un debito complessivamente di piccola entità (circa 42 miliardi di euro su oltre 2.400 mld. di debito pubblico nazionale), sopportano un onere abnorme per effetto degli alti tassi di interesse al momento della stipula dei mutui, delle penali gravanti sull'estinzione, che annullano le opportunità di sostituzione con nuovo debito ai tassi attuali ben più favorevoli, e dell'assenza di un'iniziativa statale di attenuazione di tali oneri. La prospettiva di accollo da parte dello Stato del debito locale consente di prevedere un abbassamento molto significativo dei tassi di interesse come sperimentato nel 2019 per la quota (peraltro esigua) dei cd. "Mutui Mef", che sono stati rinegoziati sulla base del comma 961 della legge di Bilancio 2019, tenendo conto dell'andamento discendente dei tassi registrato negli ultimi anni. La norma non ha effetto immediato, ma è auspicabile che ogni impegno sia profuso per assicurarne la generalizzata attuazione per il 2021, superando le problematiche attuative che indubbiamente la caratterizzano. Nel dl "milleproroghe" (art. 39) è stata di fatto inserita una riformulazione del dispositivo, che permetterà di meglio prevedere le fasi attuative dell'operazione.</i>
Comuni montani (commi 550-551)	
550. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole: «e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».	<i>La disposizione del comma 550 raddoppia i finanziamenti destinati al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani a partire dal 2020, portandoli a 10 milioni annui. Si ricorda che il Fondo integrativo per i comuni montani ha la finalità di finanziare progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, con carattere straordinario e dunque non riferibile alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati. Gli enti beneficiari sono identificati nei comuni classificati interamente</i>

	montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). La dotazione del Fondo, in base al comma 319 della legge di stabilità 2013, è pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Il comma interviene sulla richiamata disposizione prevedendo che dal 2020 le risorse destinate al Fondo siano pari a 10 milioni di euro. L'individuazione dei progetti è effettuata, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
551. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria.	Il comma 551 prevede un incremento del Fondo di solidarietà comunale di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. Le risorse sono destinate in favore dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in modo da compensare parzialmente l'importo che gli stessi enti sono tenuti a versare al Fondo solidarietà comunale, quale quota di alimentazione del Fondo medesimo, mediante la trattenuta sull'IMU di loro spettanza. Le modalità di attuazione della disposizione in esame sono rinviata ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame.
Ripiano del disavanzo degli enti territoriali a seguito di mancati trasferimenti dovuti a sentenze (co. 876)	
876. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione	Il comma 876 interviene su un aspetto molto specifico delle cause di disavanzo degli enti locali, permettendo qualche maggiore flessibilità nel ripiano. La quota di disavanzo già applicata al bilancio precedente, non ripianata a causa del mancato trasferimento regionale o statale, a sua volta dovuto a sentenze della Corte costituzionale o di altre giurisdizioni, può essere riportata al triennio successivo, anche in

dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario.	<i>base ad un accordo circa la scansione temporale del trasferimento dovuto.</i> <i>Si tratta – come è evidente – di una situazione molto particolare, che, peraltro, testimonia la necessità di un intervento più ampio ed incisivo sulle cause di disavanzo degli enti in sofferenza finanziaria, come richiesto dall'ANCI, al fine di contenere l'ampliamento dei casi di dissesto e predissesto.</i>
Fondo contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti (co. 877)	
877. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2016-2019» sono aggiunte le seguenti: «, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022»; b) al comma 2, primo periodo, le parole: «ed entro il 20 dicembre per l'anno2019» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022».	<i>La norma provvede al rifinanziamento del Fondo contenziosi connessi a sentenze esecutive relativi a calamità o cedimenti strutturali, già costituito con il dl n. 113 del 2016. Sono assegnati 10 milioni annui per il triennio 2020-2022.</i> <i>Il fondo risponde ad esigenze reali, ma la limitazione dei Comuni beneficiari ai soli enti che subiscono richieste di risarcimento per "calamità naturali o cedimenti strutturali", la molto elevata incidenza del valore della sentenza sulla dimensione del bilancio richiesta per l'accesso e l'esiguità del finanziamento hanno finora permesso di agevolare un numero molto ristretto di Comuni.</i> <i>L'incombenza di sentenze esecutive, anche per altri motivi (espropri ed infrazioni comunitarie in primis), costituisce una causa di rilievo nelle crisi finanziarie degli enti locali.</i>
Fondo minori non accompagnati (commi 882-883)	
882. Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinato sulla base delle modalità stabilite con il decreto di cui al comma 883 e nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma alle seguenti finalità: a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n.47; b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria;	<i>I commi 882 e 883 recano un incremento di 1 milione annuo a decorrere dal 2020, per il Fondo minori stranieri non accompagnati. La disposizione reca un incremento di risorse destinate al Fondo minori stranieri non accompagnati. Tale incremento è di 1 milione annuo, a decorrere dal 2020. Esso è destinato ad alcune finalità:</i> <i>• interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati;</i> <i>• rimborso a favore delle aziende fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come "clausola di maggior beneficio" ai tutori volontari, fino a 60 ore per tutore, per adempimento connessi con l'ufficio della tutela;</i> <i>• rimborsi a favore dei tutori volontari per spese sostenute in adempimenti connessi all'ufficio della tutela volontaria.</i>

c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.	
883. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 882, ivi incluse quelle concernenti le modalità di richiesta dei contributi e relativa assegnazione nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 882.	<i>Il Ministro provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nei limiti delle risorse stanziare.</i>
Assegnazione fondi alle Città metropolitane e alle Province della Regione Sardegna e della Regione Siciliana (commi 872 e 875)	
872. A decorrere dall'anno 2020 alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alla differenza tra il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n.190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, e dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n.123 del 29 maggio 2017, e dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, come indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n.50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n.190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.	<i>Il comma 872 prevede che a decorrere dall'anno 2020 alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui.</i> <i>Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione della differenza tra il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/2014, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, e dei contributi in precedenza ricevuti (art.6 DPCM 10/03/2017; art. 15, co. 1, dl n. 50/2017), nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge n. 66/2014, ed oggetto di reintegro dal 2019.</i> <i>Il contributo è versato direttamente dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti; ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'art. 1, c. 418, della legge n. 190/2014, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.</i>

875. A decorrere dall'anno 2020 è riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana un contributo di 80 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n.190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, dei contributi ricevuti dalla Regione siciliana a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 885, della legge 30 dicembre 2018, n.145, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n.190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.	<i>La norma assegna un contributo strutturale di 80 milioni di euro annui ai "Liberi consorzi" (Province) e alle Città metropolitane della Regione Siciliana.</i> <i>L'assegnazione è ripartita in base al contributo richiesto a suo tempo alle province, al netto della riduzione obbligatoria della spesa di personale, dei contributi erogati dalla Regione Siciliana a seguito di un precedente accordo (co. 885, L.Bil. 2019) e degli importi reintegrati alle Province e alle Città metropolitane a decorrere dal 2019 per il venir meno del taglio ex dl n. 66/2014.</i> <i>Il contributo non determina entrata nel bilancio degli enti beneficiari, ma concorre alla riduzione del contributo tuttora dovuto dagli enti stessi per effetto delle manovre di finanza pubblica degli scorsi anni, attraverso una minore spesa per il concorso di ciascun ente alla finanza pubblica.</i>
---	--

2- Contributi agli investimenti degli enti territoriali

Investimenti enti territoriali 1- Stabilizzazione contributo "500 milioni" (commi 29-37)

29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a

I commi da 29 a 39 assegnano ai Comuni, per il periodo 2020-2024, un contributo di 500 mln. annui finalizzati ad opere pubbliche in materia di a) efficientamento energetico e b) sviluppo territoriale sostenibile.

Nel novero degli interventi di cui alla lettera a) sono espressamente ricomprese le azioni volte all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, mentre l'ambito dello sviluppo territoriale sostenibile viene esteso alla mobilità sostenibile e all'adeguamento/messa in sicurezza di edifici e del patrimonio del Comune, ivi compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il contributo sarà direttamente attribuito – senza previsione di alcuna formale richiesta dell'Ente – entro il 31 gennaio 2020, con apposito decreto del Ministero dell'interno, per un importo che varia a seconda della fascia demografica di appartenenza, quest'ultima stabilita in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2018.

Il comma 30 riporta per ciascuna fascia demografica il contributo attribuito al singolo Comune. Si passa dai 50mila euro per i Comuni fino a 5mila abitanti ai 250mila euro per le città maggiori.

In ogni caso, l'Ente riceverà una comunicazione ad hoc dal Ministero dell'interno entro il 10 febbraio 2020.

ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.	
31. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.	<i>Il contributo in questione potrà finanziare uno o più interventi ricompresi dalle lettere a) e b) del comma 29, limitatamente alla quota non finanziata da altri soggetti e purché non già previsti (si deve quindi trattare di interventi "aggiuntivi") nella prima annualità dei programmi triennali (approvati in data antecedente all'entrata in vigore della legge di bilancio 2020) di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016)</i> <i>Per ciascuna annualità di riferimento, il Comune ha tempo fino al 15 settembre per dare avvio all'esecuzione dei lavori (co. 32).</i>
33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	<i>Spetta al Ministero dell'interno l'erogazione dei contributi in oggetto:</i> - <i>per il 50%, dopo aver verificato tramite apposito monitoraggio (si veda il comma 35) l'avvio dell'esecuzione dei lavori,</i> - <i>per il restante 50%, previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.</i>
34. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.	<i>Qualora l'Ente non rispetti il termine previsto per l'avvio dei lavori oppure utilizzi solo quota parte delle risorse attribuitegli, il contributo in questione verrà revocato o decurtato.</i> <i>I risparmi che eventualmente ne deriveranno saranno riassegnati tra i Comuni che rispettano la scadenza di cui al comma 32, con priorità agli enti che nell'anno registreranno una maggiore celerità nell'avviare l'esecuzione dei lavori finanziati con il contributo in questione.</i> <i>Per questi enti il termine entro cui avviare gli ulteriori lavori finanziati è previsto per il 15 marzo dell'anno successivo.</i>
35. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,	<i>I Comuni beneficiari del contributo sono tenuti agli obblighi di monitoraggio ex d.lgs. n. 229 del 2011, con classificazione dei relativi interventi sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020».</i>

classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 ».	
36. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 29 a 35.	<i>Il rispetto delle modalità operative previste dai commi 29-35, inerenti alle fasi di avvio, regolare esecuzione e monitoraggio dei lavori finanziati, sarà sottoposto a controlli a campione del Ministero dell'interno, coadiuvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</i>
37. I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito <i>internet</i> , nella sezione «Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione « Opere pubbliche ». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.	<i>I Comuni beneficiari dovranno inoltre pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al d.lgs. n. 33 del 2013, sottosezione «Opere pubbliche», le informazioni riguardanti fonte, importo e finalità del finanziamento acquisito, che il Sindaco dovrà a sua volta comunicare tempestivamente al consiglio comunale.</i>
Investimenti enti territoriali 2- Stabilizzazione contributo ex co.139 L.Bilancio 2019 (co. 38)	
38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 139 è sostituito dal seguente: «139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.»; b) al comma 140, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente.»; c) al comma 141, lettera c), dopo le parole: «investimenti di messa in sicurezza» sono inserite le seguenti: «ed efficientamento energetico» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.)	<i>Il comma 38 apporta diverse e significative modificazioni ai commi 139-148 della legge di bilancio 2019, in materia di contributi erariali per investimenti finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio.</i> <i>Sono in primo luogo stabilizzate (lett. a) significative risorse a sostegno della misura, che consolida nel tempo il contributo ex co. 853 della legge di bilancio 2018, poi riformulato con il co. 139 della legge di bilancio 2019: nel complesso 8,8 mld. in 14 anni, di cui 1,35 mld. nel triennio 2021-2023.</i> Per l'anno 2020 l'assegnazione dei 400 mln. ex comma 853, citato, è avvenuta con un decreto del Min. Interno del 30 dicembre 2019. <i>Di seguito le modificazioni ora apportate al precedente impianto normativo di riferimento:</i> - la lettera b) vieta nell'anno la possibilità di fare richiesta di contributo agli enti già beneficiari in uno degli anni del biennio precedente; - tra gli interventi finanziabili di cui alla lettera c) sono ora comprese anche le azioni volte all'efficientamento energetico; - rispetto al contributo ordinario spettante al Comune, la stessa lett.c) dispone ora una decurtazione del 5% in caso di mancata approvazione, entro la fine dell'anno precedente (quindi, in

e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento»; d) al comma 143, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi.»; e) al comma 144, le parole: «per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori»; f) al comma 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista.»; g) il comma 148 è sostituito dal seguente: «148. Le attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 139 sono disciplinate secondo le modalità previste con decreto del Ministero dell'interno con	<i>prima applicazione entro il 2020), del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.);</i> - <i>la lettera d) del comma 138 differenzia il termine entro cui affidare i lavori sulla base del costo degli stessi, da intendere quale importo complessivo del quadro economico dell'opera di riferimento.</i> <i>Si passa dai 6 mesi per le opere con costo fino a 100mila euro ai 20 mesi per le opere con costo superiore a 2,5 mln. di euro.</i> <i>In ogni caso, se durante la fase di selezione del contraente l'ente beneficiario si affida alla centrale unica di committenza (CUC) o alla stazione unica appaltante (SUA), i termini ordinari entro cui affidare i lavori sono aumentati di tre mesi;</i> - <i>la lettera e) apporta un'importante modifica al comma 144, sottoponendo l'erogazione della prima tranche (60%) del contributo alla sola verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori. Si favorisce così la tempestività delle anticipazioni dovute, in particolare con riferimento ai lavori di minor importo;</i> - <i>la lettera f) integra il comma 145 con un periodo finale che individua nello scorrimento della graduatoria degli enti ammessi ma non beneficiari il canale per riassegnare i contributi recuperati per mancato utilizzo dei medesimi;</i> - <i>la lettera g), infine, sostituisce il precedente comma 148, rinviando ad apposito decreto del Ministero dell'interno la regolazione delle attività di supporto e vigilanza circa l'utilizzo delle risorse in questione, mettendo a disposizione un plafond</i>
--	--

oneri posti a carico delle medesime risorse nel limite massimo annuale di 100.000 euro»	<i>massimo di 100mila euro annui, finanziato tramite relativa decurtazione del contributo annuale di cui al comma 139.</i>
Investimenti enti territoriali 3- Modifica termini affidamento opere oggetto del contributo ex co. 853, L.Bilancio 2018 (co. 39)	
39. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente: «857-bis. Il comune beneficiario del contributo per l'anno 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dodici mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi; c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro ventidue mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA), i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi ».	<i>Limitatamente al contributo concesso “per l’anno 2019” sulla base del comma 853 della legge di bilancio 2018, il comma 39 interviene al fine di posticipare il termine entro cui occorre affidare i lavori per la realizzazione degli interventi finanziati (pena la revoca del contributo in oggetto), configurandosi pertanto quale utile deroga ex post finalizzata alla validazione dei contributi non utilizzati entro gli otto mesi successivi al decreto di assegnazione delle risorse in questione.</i> <i>Il periodo entro cui bisognava avviare la realizzazione dei lavori viene ora posticipato e opportunamente differenziato – in base all’importo del quadro economico complessivo dell’opera di riferimento – dalle lettere a), b) e c) del comma 39:</i> - 12 mesi per le opere fino a 500mila euro; - 18 mesi per le opere tra 500mila e 1,5 mln. di euro; - 22 mesi per le opere di costo è superiore a 1,5 mln. di euro. <i>Anche in questo caso, il periodo utile all'affidamento dei lavori viene aumentato di ulteriori tre mesi quando le procedure di selezione utilizzate abbiano investito la Centrale unica di committenza (CUC) o la Stazione unica appaltante (SUA).</i>
Investimenti enti territoriali 4- Interventi comunali di rigenerazione urbana (commi 42-43)	
42. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.	<i>Il comma 42 stanziava in favore dei Comuni ingenti risorse per investimenti di rigenerazione urbana, per complessivi 8,5 mld. di euro nel periodo 2021-2034, di cui 950 mln. di euro per il triennio 2021-2023.</i> <i>Gli interventi finanziabili dovranno connotarsi quali azioni di contrasto ai fenomeni di marginalizzazione/degrado sociale o di sostegno del tessuto urbano, sociale e ambientale di riferimento.</i>

43. Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.	<i>Il comma 43 rinvia la disciplina delle modalità e dei criteri attuativi ad apposito DPCM – previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali – da emanarsi entro il 31 gennaio 2020.</i> <i>Gli importi assegnati agli enti beneficiari saranno individuati con successivo decreto del Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla pubblicazione del DPCM sopra richiamato.</i>
Investimenti enti territoriali 5- Investimenti comunali 2025-2034 (commi 44-46)	
44. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.	<i>Il comma 44 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per investimenti destinato ai Comuni, con una dotazione annua di 400 mln. per il periodo 2025-2034.</i>
45. Il fondo di cui al comma 44 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.	<i>Le risorse di cui al comma 44 sono finalizzate al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale in ambito locale, ivi inclusi gli interventi in materia di manutenzione/messa in sicurezza/efficientamento energetico dell'edilizia pubblica, di manutenzione viaria, dissesto idrogeologico, prevenzione antisismica, nonché di valorizzazione dei beni culturali e ambientali.</i>
46. Ai fini dell'attuazione dei commi 44 e 45, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2024, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto	<i>Ai fini della determinazione di modalità e criteri attuativi dei commi 44 e 45, il co. 46 rinvia ad uno o più DPCM – previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali – da emanarsi entro il 31 marzo 2024.</i> <i>Anche in questo caso, gli importi assegnati agli enti beneficiari saranno individuati con successivo decreto del Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei DPCM attuativi di riferimento.</i>

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. I decreti di cui al periodo precedente prevedono altresì che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.	<i>Rispetto al contributo ordinario spettante al Comune, i DPCM attuativi dovranno prevedere anche una decurtazione del 5% in caso di mancata approvazione, entro la fine dell'anno precedente, del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.).</i>
Investimenti enti territoriali 6- Mobilità ciclistica (commi 47-50)	
47. Allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.	<i>Il comma 47 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il cofinanziamento di investimenti comunali denominato "Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane", con una dotazione annua di 50 mln. di euro per il triennio 2022-2024.</i>
48. Il Fondo di cui al comma 47 finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da comuni ed unioni di comuni.	<i>La soglia massima di cofinanziamento è individuata nel 50% del costo complessivo degli interventi ampliamento delle piste ciclabili urbane, da realizzarsi a cura di Comuni e Unioni di comuni.</i>
49. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 47, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei comuni e delle unioni di comuni delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma. Il monitoraggio degli interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.	<i>I criteri attuativi del comma 47, comprese le modalità di verifica e controllo circa l'utilizzo delle risorse in questione, sono rinviati ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 marzo 2020 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</i> <i>Anche in questo caso, il monitoraggio degli interventi sarà effettuato secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 229 del 2011.</i>
50. I comuni e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 47 devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di	<i>Per accedere alle risorse di cui al comma 47, in fase di richiesta del contributo l'ente interessato dovrà disporre di strumenti di pianificazione – definitivamente approvati – contrassegnati dalla</i>

pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.	<i>presenza di elementi riconducibili allo “sviluppo strategico della rete ciclabile urbana”.</i>
Investimenti enti territoriali 7- Contributo alla progettazione enti locali (commi 51-58)	
51. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.	<i>Il comma 51 stanZIA a favore degli enti locali, per ciascuno degli anni 2020-2034, significative risorse “a rendicontazione” per sostenere spese di progettazione definitiva ed esecutiva di specifiche tipologie di investimento. Gli importi annui variano da 85 mln. di euro nel 2020, a 128 mln. nel 2021, a 170 mln. nel 2022, per poi stabilizzarsi in 200 mln. annui fino al 2034.</i> <i>I contributi in questione si rivolgono alla progettazione di interventi finalizzati a:</i> - messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, - messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, - messa in sicurezza di strade.
52. Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: <i>a)</i> le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; <i>b)</i> le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.	<i>Per la richiesta del contributo di progettazione, la scadenza è individuata dal comma 52 nel 15 gennaio dell'esercizio cui il contributo si riferisce. Per il 2020, pertanto, la scadenza è fissata al 15 gennaio 2020.</i> <i>Affinché la richiesta sia accolta, è necessario che la medesima contenga gli elementi informativi riguardanti il livello progettuale e il CUP (lett. a), nonché le informazioni per assicurare il monitoraggio (lett. b). Il DM Interno che disciplina le modalità di richiesta è stato recentemente pubblicato.</i> <i>Per ciascuna annualità, l'Ente potrà avanzare fino a tre richieste di contributo.</i> <i>Ulteriore condizione necessaria, ai fini dell'accoglimento della richiesta presentata, è che la progettazione si riferisca ad un intervento correttamente inserito negli strumenti di programmazione/pianificazione dello stesso Ente o di un altro soggetto pubblico.</i>
53. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con	<i>Per ciascuna annualità di riferimento, il contributo di progettazione assegnato al singolo ente locale è reso noto entro il 28 febbraio con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</i>

il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.	<i>Per l'attribuzione dei contributi in questione si tiene conto dell'ordine prioritario di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53:</i> <i>a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;</i> <i>b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;</i> <i>c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per le scuole, e di altre strutture di proprietà dell'ente.</i>
54. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.	<i>Sempre nel rispetto dell'ordine prioritario stabilito al comma 53, qualora l'ammontare delle richieste risulti superiore al plafond disponibile, in fase di attribuzione del contributo saranno prioritariamente soddisfatte le richieste degli enti locali con maggiore incidenza del fondo cassa sul risultato di amministrazione, risultante dal consuntivo dell'esercizio precedente. La ratio della norma si basa sull'ipotesi secondo cui, ceteris paribus, l'Ente con maggiore disponibilità di cassa disporrà più verosimilmente delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi la cui progettazione è stata oggetto del contributo in questione.</i>
55. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.	<i>Le informazioni contabili necessarie per stilare la griglia prioritaria prevista al comma 54 sono desunte dagli schemi consuntivi inviati alla BDAP.</i> <i>Non saranno in ogni caso ritenute valide le richieste di contributo avanzate dagli enti locali che, alla data di presentazione della richiesta in questione, non abbiano già trasmesso alla BDAP l'intera documentazione contabile ordinariamente richiesta ai sensi delle norme vigenti, con riferimento all'esercizio precedente:</i> <i>- il rendiconto della gestione ed il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (rispettivamente, lettere b) ed e) art. 1, comma 1, D.M. Mef 12 maggio 2016);</i> <i>- il Piano dei conti (art. 3 del medesimo D.M.)</i> <i>È comunque prevista un'eccezione per gli enti locali che, per legge, usufruiscono di una sospensione dei termini di approvazione del rendiconto. In questi casi, infatti, le relative informazioni contabili verranno desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla BDAP.</i>

56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 53. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.	<i>L'affidamento della progettazione in questione dovrà avvenire entro tre mesi dall'emanazione del decreto che attribuisce all'Ente il relativo contributo, pena la revoca del medesimo.</i>
57. La rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione di cui ai commi da 51 a 56 e dei relativi adempimenti è effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 56 è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).	<i>L'acquisizione dei dati utili al monitoraggio delle fasi di affidamento e successiva attività di progettazione sarà effettuata tramite il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della BDAP (d.lgs. n. 229 del 2011), alla voce "Sviluppo capacità progettuale dei comuni".</i>
58. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 51.	<i>L'attività di controllo relativa al monitoraggio di cui al comma precedente sarà effettuata, a campione, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno.</i>
Investimenti enti territoriali 8- Contributo asili nido e scuole dell'infanzia (commi 59-61)	
59. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili Nido e Scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.	<i>Il comma 59 istituisce, presso il Ministero dell'interno, il fondo «Asili Nido e Scuole dell'infanzia», con una dotazione annua di 100 mln. per il triennio 2021-2023 e di 200 mln. per gli anni 2024-2034. Gli interventi finanziabili dovranno riferirsi alla messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici comunali destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia.</i>
60. Il fondo di cui al comma 59 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi: a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;	<i>Il comma 60 precisa che le risorse del Fondo dovranno essere finalizzate in particolare (lett. a) ad interventi di natura edilizia rivolti agli asili, le scuole dell'infanzia e "centri polifunzionali per i servizi alla famiglia" (costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione), nonché alla riconversione di locali destinati a scuole dell'infanzia inutilizzati, anche nell'ambito di progetti innovativi finalizzati alla soddisfazione dei "bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato" (lett. b).</i>

b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.	<i>Secondo le previsioni espressamente contenute nelle richiamate lettere a) e b), in fase di allocazione delle risorse dovranno essere prioritariamente soddisfatte esigenze di riequilibrio territoriale e di sostegno alle aree svantaggiate e alle periferie urbane.</i>
61. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di regia, presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, è composta da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e le	<i>La definizione degli aspetti applicativi inerenti alle modalità e procedure di invio dei progetti da parte dei Comuni, nonché per la disciplina dei criteri di riparto ed utilizzo delle risorse in questione, è rinviata ad apposito DPCM che dovrà essere adottato entro il mese di giugno 2020, previa intesa in sede di Conferenza Unificata (comma 61).</i> <i>Entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione del richiamato DPCM, con apposito decreto del Ministero dell'interno saranno individuati i Comuni beneficiari, i progetti finanziati e i rispettivi importi.</i> <i>Le attività di monitoraggio connesse all'utilizzo delle risorse previste dal comma 59 saranno attivate tramite il sistema BDAP-MOP di cui al d.lgs. n. 229 del 2011, con la partecipazione della Cabina di regia che lo stesso comma 61 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduta dal Capo dipartimento per le politiche della famiglia, con la partecipazione dei diversi ministeri a vario titolo interessati e di "un componente designato dalla Conferenza unificata".</i>

autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Al funzionamento della Cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente.	
Investimenti enti territoriali 9- Stabilizzazione contributo per interventi rete viaria Province e Città metropolitane (co. 62)	
62. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1076 è sostituito dal seguente: «1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. »; b) il comma 1078 è sostituito dal seguente: «1078. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto	<i>Il comma 62 riformula il comma 1076 della legge di bilancio 2018 apportando un incremento delle risorse erariali a favore di Province e Città metropolitane per interventi straordinari di manutenzione delle strade di rispettiva competenza, pari a 3,25 mld. aggiuntivi nel periodo 2020-2034. Per l'anno 2020 sono stanziati 50 mln. in più, ulteriori 100 mln. per il 2021, altri 250 mln. annui per il biennio 2022-2023. Il programma straordinario di finanziamento in oggetto viene inoltre prorogato al 2034 con la previsione di uno stanziamento annuo di 250 mln a decorrere dal 2024. Tali risorse aggiuntive saranno assegnate a Province e Città metropolitane secondo il criterio di riparto già adottato con apposito decreto, ai sensi del comma 1077 della stessa legge di bilancio 2018 che per il periodo 2020-23 già stanziava 300 mln. annui.</i> <i>Anche la nuova versione del comma 1078 apporta positive modificazioni alla precedente formulazione.</i> <i>In primo luogo, infatti, la certificazione degli interventi realizzati è posticipata dal 31 marzo al 31 ottobre successivo all'anno di riferimento del contributo.</i> <i>In secondo luogo, è da segnalare un importante correttivo intervenuto nella regolazione dei ribassi d'asta: in questi casi, ora, le risorse non utilizzate in prima battuta restano, almeno per due ulteriori esercizi finanziari, nelle disponibilità di Province e Città metropolitane, sotto forma di Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per</i>

dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ».	<i>effetto dell'applicabilità del principio contabile 5.4.10, espressamente richiamato dalla norma, mentre la precedente formulazione del comma in oggetto imponeva il riversamento immediato di tali risorse al bilancio dello Stato.</i>
Investimenti enti territoriali 10- Ulteriore contributo rete viaria e scuole di Province e Città metropolitane (commi 63-64)	
63. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.	<i>Il comma 63 stanziava ulteriori risorse a favore di Province e Città metropolitane per investimenti nel periodo 2020-2034 in materia di sicurezza stradale, manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole. Nel complesso lo stanziamento di risorse si attesta sui 3,45 mld. di euro, di cui 450 mln. per il triennio 2020-2022.</i>
64. Ai fini dell'attuazione del comma 63, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.	<i>La definizione dei criteri attuativi per quanto concerne il riparto, le modalità di utilizzo ed il monitoraggio delle risorse è demandata ad apposito DPCM, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.</i> <i>Nei trenta giorni successivi all'emanazione del richiamato DPCM, con decreto interministeriale sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi finanziati e il relativo contributo concesso.</i>
Investimenti enti territoriali 11- Agevolazioni enti regionali edilizia residenziale per fonti rinnovabili (co. 65)	
65. All'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e non delle	<i>Il comma 65 dispone modalità incentivanti per l'utilizzo di energia elettrica autoprodotta da parte degli enti regionali di edilizia residenziale pubblica.</i>

regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema ».	
Investimenti enti territoriali 12- Contributi alle Regioni a statuto ordinario per investimenti (comma 66)	
66. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 134 è sostituito dal seguente: «134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza	<i>Si deve anzitutto ricordare che “almeno il 70%” delle somme assegnate a ciascuna Regione, a partire dal 2021, dal comma 134 della legge di bilancio 2019 sono destinate ai Comuni dei rispettivi territori”, ai sensi di quanto disposto dal comma 135 della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/2018).</i> <i>Il comma 66, sostituendo la precedente formulazione del comma 134 della legge di bilancio 2019, ne aumenta il plafond di risorse complessivamente assegnate per il periodo 2021-2034 (si passa da 3,2 a 5,6 mld. di euro) e diversifica le finalità perseguite, affiancando alla messa in sicurezza di edifici e territorio lo sviluppo della viabilità, la tutela ambientale, la rigenerazione urbana e la riconversione energetica.</i> <i>Il termine entro cui eventualmente modificare la distribuzione regionale delle risorse in questione, come indicata nell'apposita tabella allegata, viene ora posticipato dal 31 gennaio 2020 alla stessa data dell'anno successivo.</i>

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»; b) la tabella 1 è sostituita dalla tabella I allegata alla presente legge.	
Investimenti enti territoriali - Eventuale rimodulazione dei contributi 2025-2034, a parità di stanziamento (co. 69)	
69. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro la data del 31 dicembre 2023, possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi complessivi, gli stanziamenti di cui ai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e 66, riferiti al periodo 2025-2034, al fine di adeguare, anche sulla base delle informazioni disponibili derivanti dai monitoraggi, le complessive risorse alle esigenze territoriali.	<i>Le risorse erariali stanziare dai commi precedenti per gli investimenti degli enti territoriali potranno essere oggetto di rimodulazione, con riferimento al periodo 2025-2034 e fatta in ogni caso salva l'invarianza complessiva degli stanziamenti, mediante DPCM da emanare entro la fine del 2023, previa intesa in sede di Conferenza unificata.</i> <i>In definitiva, il comma 69 si configura quale utile previsione per permettere eventuali riallocazioni delle risorse, sulla base di rinnovate istanze e/o ritardi di performance a livello territoriale.</i>
Investimenti Isole minori (co. 553)	
553. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette risorse. Il Fondo è ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata.	<i>Il comma 553 costituisce un Fondo per gli investimenti nelle isole minori, di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione è prevista per il triennio 2020-2022, per 14,5 mln. di euro nel 2020, 14 mln. per il 2021 e 13 mln. per il 2022.</i> <i>I territori interessati dagli interventi "di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione territoriale" sono quelli dei Comuni delle isole minori (All. A della legge n. 448 del 2001).</i> <i>L'assegnazione delle risorse ai Comuni avverrà sulla base di un DPCM previo parere della Conferenza unificata.</i>

Semplificazione dei processi di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione –FSC (comma 309)

309. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentite» e le parole: «, autorità delegata per la coesione» sono sostituite dalle seguenti: « e la coesione territoriale »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021 »;

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

« 10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al comma 7, lettera b).

10-bis. Le risorse di cui al comma 10 possono finanziare:

*Il **comma 309** reca una serie di modifiche all'articolo 44 del D.L. n. 34/2019 (c.d. decreto Crescita), che ha introdotto norme per una riorganizzazione delle procedure di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).*

In particolare, sono modificati i criteri per l'inserimento dei singoli interventi finanziati con le risorse del FSC nel "Piano sviluppo e coesione", introducendo tra i criteri la coerenza con le cinque nuove "missioni" della politica di coesione, individuate dalla Nota di aggiornamento al DEF 2019.

Sono ridefinite le norme per la riprogrammazione delle risorse del FSC, relative ai precedenti cicli di programmazione, che eventualmente non vengano ricomprese nel Piano sviluppo e coesione, disponendone la destinazione, oltre che ai Contratti di sviluppo e alla progettazione degli investimenti infrastrutturali, anche al finanziamento di appositi Piani sviluppo e coesione per ciascuna delle suddette "missioni".

Inoltre, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del FSC, l'Agenzia per la coesione territoriale è autorizzata a promuovere azioni di accompagnamento alle Amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime Amministrazioni.

a) i contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123; b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali »; d) dopo il comma 11 è inserito il seguente: « 11-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime amministrazioni »; e) al comma 13, le parole: « comma 10, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 10-bis, lettera b), »; f) al comma 14, dopo le parole: « Ministro per il Sud » sono inserite le seguenti: « e la coesione territoriale »; g) al comma 15, dopo le parole: « Ministro per il Sud » sono inserite le seguenti: « e la coesione territoriale ».	
Edilizia scolastica (commi 258-260)	
258. Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023. 259. Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b),	<i>La norma in commento destina 10 milioni di euro delle risorse, provenienti dal Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese già assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e non impegnate, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, ma con riferimento all'annualità 2023.</i> <i>Inoltre, al fine di cui sopra e cioè realizzare celermente gli investimenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici, gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, di cui all'articolo 157 del codice dei contratti pubblici possono essere affidati secondo le procedure di affidamento diretto previste dal codice dei contratti pubblici, in relazione ai contratti sotto soglia, fino alle soglie previste dalla normativa europea per le forniture e i servizi. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia</i>

fino alle soglie previste dall'articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi. 260. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.	<i>scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.</i>
Scuole innovative (commi 261 – 262)	
261. Al fine di favorire il completamento delle scuole innovative di cui all'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere destinate, su segnalazione dell'INAIL, ai fini previsti dal medesimo articolo 1, commi 153 e 154, per la costruzione di scuole, nonché in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa. 262. Le risorse di cui al comma 261 possono essere utilizzate anche per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati, con riguardo alla realizzazione dei poli per l'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.	<i>I commi 261-262 stabiliscono che le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse che l'INAIL doveva destinare ad un piano di messa in sicurezza delle scuole e di costruzione di nuovi edifici scolastici, possono essere destinate alla costruzione di scuole innovative, in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni, nonché per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati con riguardo alla realizzazione dei poli per l'infanzia.</i>
Efficientamento energetico edifici scolastici (commi 263- 264)	
263. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici. 264. Agli oneri derivanti dal comma 263 si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei	<i>Il comma 263 affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, individuati secondo precisi criteri, utilizzando le risorse del Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese già assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) per la messa in sicurezza degli edifici scolastici</i>

ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il supporto della Banca europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di Energy Service Company (ESCO).	
3- Personale e indennità amministratori	
Modifiche art. 33 del 34 del 2019 (co. 853)	
853. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: « predetto valore soglia » sono sostituite dalle seguenti: « valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale, »; b) al sesto periodo, le parole: « di cui al primo periodo » sono sostituite dalla seguente: « superiore »; c) al settimo periodo, dopo le parole: « al valore soglia » è aggiunta la seguente: « superiore ».	<i>Il comma 853 modifica la disciplina in materia di facoltà assunzionali dei Comuni di cui all'art. 33, comma 2, del DL n. 34 del 2019 (cd decreto Crescita), che ha introdotto il principio di sostenibilità finanziaria per le assunzioni a tempo indeterminato degli enti locali in una logica di superamento della regolazione basata sulla copertura del turn over.</i> <i>In particolare, la norma modifica – ai fini del relativo decreto ministeriale attuativo – la disciplina del valore soglia introducendo un ulteriore valore soglia superiore a quello prossimo al valore medio cui convergono i Comuni con una spesa di personale eccedente la suddetta soglia.</i> <i>Infine, per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e facenti parte di Unioni di Comuni, è prevista la possibilità di derogare al valore soglia stabilito dal decreto al fine di consentire comunque l'assunzione di almeno una unità di personale a tempo determinato.</i> <i>Le nuove disposizioni saranno applicabili solo in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale attuativo, che è stato oggetto di intesa nella seduta di Conferenza Stato-Città e autonomie locali dell'11 dicembre u.s., sulla base di criteri ora espressamente previsti dalla legge.</i>

Portale reclutamento e trasparenza e scorrimento delle graduatorie (commi 145-149)

145. All'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e le tracce delle prove scritte» sono sostituite dalle seguenti: «, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori»; b) al comma 2, le parole: «aggiornato l'elenco dei bandi in corso» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornati i dati di cui al comma 1»; c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125». 146. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 145, lettera c).	<i>Le disposizioni in commento modificano la disciplina in materia di pubblicità dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale, prevedendo il collegamento ipertestuale del Dipartimento della Funzione pubblica ai dati pubblicati sui siti degli Enti Locali relativi ai concorsi stessi, alle tracce delle prove e alle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.</i> <i>La norma demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata, per la definizione delle modalità attuative dei suddetti collegamenti ipertestuali.</i>
147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;	<i>La norma prevede che le graduatorie concorsuali approvate nell'anno 2011 siano utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto di principi di trasparenza e superamento di apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; quelle approvate negli anni dal 2012 al 2017 siano utilizzabili sino al 30 settembre 2020; le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.</i>

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.	
148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.	<i>Come richiesto più volte dall'ANCI, il divieto di scorrimento delle graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2019 previsto dal combinato disposto dei commi 361 a 362-ter e 365 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 145/2018), viene abrogato.</i>
149. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «tre anni dalla data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «due anni dalla data di approvazione».	<i>Con la modifica dell'articolo 35 comma 5-ter del decreto legislativo n. 165/2001, le graduatorie dei pubblici concorsi avranno durata biennale e non più triennale a decorrere dal 2020.</i>
Disposizioni in materia di gettoni di presenza e indennità degli amministratori locali (co. 552)	
552. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.	<i>Importante emendamento ANCI accolto. Alcune difficoltà interpretative si stavano diffondendo da tempo relativamente all'applicazione del quadro normativo che disciplina il regime delle indennità e dei gettoni di presenza da corrispondere agli Amministratori locali.</i> <i>La normativa di riferimento, contenuta nell'art. 82 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e nel Decreto Ministeriale n. 119/2000, ha subito nel corso degli anni numerose e non sempre coordinate modifiche dell'impianto originario che hanno dato origine a problematiche interpretative.</i> <i>La disposizione in commento dà maggiore certezza applicativa alla tematica e inoltre sono fatti salvi gli adeguamenti delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali applicati ai sensi dell'art. 82 TUEL. Resta fermo il divieto di applicare un nuovo aggiornamento delle indennità dopo l'entrata in vigore della norma che ne aveva abrogato la possibilità.</i>
Integrazione del Fondo contratti del personale dello Stato- Rinnovo contrattuale (co. 127)	
127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1.425 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.750 milioni» e le parole: «1.775 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.375 milioni».	<i>La norma incrementa di 325 mln. di euro per il 2020 e di 1,6 mld. di euro dal 2021 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico.</i>

	<i>Sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione tecnica al DDL Bilancio, le suddette risorse corrispondono ad un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato pari all'1,3% per il 2019, all'1,9% per il 2020 e al 3,5% a decorrere dal 2021. Sulla base di tali stime gli Enti locali, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, potranno provvedere ad accantonare in bilancio le relative risorse.</i> <i>La medesima Relazione tecnica conferma quanto previsto dall'art. 1, commi 440 e 441, della legge n. 145/2018, che dispongono, per quanto di interesse per gli Enti locali, e a valere sulle già menzionate risorse:</i> - <i>l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;</i> - <i>l'erogazione dell'elemento perequativo una tantum previsto dal CCNL 21/05/2018.</i>
Lavoratori socialmente utili (commi 161-162)	
161. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera <i>h)</i> è sostituita dalla seguente: «<i>h)</i> per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera <i>g-bis)</i>, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».	<i>I commi 161 e 162 prevedono la proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020:</i> • <i>dei contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;</i> • <i>di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili.</i> <i>In particolare, ai sensi del comma 161, la suddetta proroga dei contratti a tempo determinato è ammessa in deroga alle disposizioni sui contratti di lavoro a termine e sulle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni ivi richiamate. Si consente l'utilizzo di una quota di risorse, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, a titolo di compartecipazione dello Stato, a valere sulle risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 1156, lettera <i>g-bis)</i>, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni.</i>

162. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, sono prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	<i>Le convenzioni oggetto della proroga di cui al comma 162 sono stipulate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili. La proroga è disposta nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i>
4- Unificazione IMU-Tasi, riforma della riscossione e Canone unico	
Unificazione IMU/TASI (commi 738-783)	
738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. 739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n.3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.	<i>La legge di bilancio 2020 attua l'unificazione IMU-Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. Viene così operata una semplificazione rilevante, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali, come più volte rilevato dall'ANCI e dall'IFEL, rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti. Il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito Tasi.</i> <i>Il comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della Tari che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI.</i> <i>La nuova imposta si applica su tutto il territorio nazionale (co. 739), facendo comunque salva l'autonomia impositiva prevista dagli statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Nelle Province autonome è oggi applicata l'IMIS (dal 2015, L.P. Trento 30 dicembre 2014, n. 14) e l'IMI (dal 2014, L.P. Bolzano 23 aprile 2014, n. 3).</i>
740. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.	<i>Il comma 740 chiarisce il presupposto d'imposta, che è il medesimo dell'ICI e dell'IMU, ovvero il possesso degli immobili. Il comma precisa altresì che il possesso delle abitazioni principali e assimilate, salvo che non si tratti di abitazioni "di lusso", di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non costituisce presupposto di imposta.</i>

741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) sono altresì considerate abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

*Il **comma 741** detta le definizioni degli oggetti imponibili, senza disporre rinvii alle discipline dei previgenti prelievi immobiliari. In particolare:*

*Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto con attribuzione di rendita (**lett. a**). Per superare alcune incertezze giurisprudenziali, viene precisato che l'area pertinenziale è quella così considerata ai fini urbanistici, e quindi presente nel titolo edilizio, con l'ulteriore prescrizione che l'area pertinenziale come sopra definita risulti accatastata unitariamente al fabbricato, in quanto solo l'accatastamento unitario permette di far confluire il valore dell'area nella rendita catastale. Si precisa inoltre che il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.*

Inoltre, nella definizione di fabbricato si precisa che è tale quello da iscrivere nel catasto con "attribuzione di rendita catastale", precisazione necessaria ad escludere dalla categoria fabbricati gli immobili di cui alla categoria catastale F, come i fabbricati in corso di costruzione o i fabbricati collabenti, i quali pertanto andranno assoggettati come aree fabbricabili.

*La definizione di abitazione principale riprende quella dell'IMU (**lett. b**). Viene così mantenuta l'ipotesi di nucleo familiare con più di un'abitazione esente in quanto "principale", purché in unità site in comuni diversi. Tale definizione, come è noto, dà luogo, in particolare nei comuni turistici, a frequenti casi di elusione, che sarebbero stati più facilmente controllabili sulla base di una definizione più restrittiva della nozione di abitazione principale, ferma restando l'assimilabilità nei casi in cui lo spostamento della residenza di un componente del nucleo avviene per motivi di lavoro. Tale previsione, prospettata nell'iter parlamentare della legge, è poi stata scartata.*

La limitazione del numero di pertinenze dell'abitazione rimane invariata rispetto all'IMU e restano quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna.

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel	Con la lettera c) sono individuati i casi di assimilazione all'abitazione principale, che riprendono le casistiche IMU, ma con alcune differenze. <i>I punti 1 e 2 rimangono identici a quelli previsti dall'articolo 13 del dl 201/2011 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa)</i> <i>Al punto 3 – alloggi sociali – viene precisato rispetto alla precedente IMU che sono assimilati solo se adibiti ad abitazione principale.</i> <i>Il punto 4 prevede, ai soli fini di applicazione dell'IMU, l'assimilazione della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli al quale con provvedimento del giudice, venga assegnata. La norma istituisce espressamente il diritto di abitazione ex lege nei confronti del genitore affidatario dei figli. Va segnalato che tale formulazione risulta più restrittiva rispetto alla precedente regime IMU, nel quale valeva l'assimilazione per l'alloggio ex coniugale assegnato al coniuge per sentenza, a prescindere dall'affidamento di eventuali figli.</i> <i>Il punto 5 prevede l'assimilazione ad abitazione principale di un'unità abitativa iscrivibile al catasto e posseduta da personale delle Forze armate e delle Forze di polizia militari e civili, dei Vigili del fuoco, o appartenente alla carriera prefettizia. Per questo immobile non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</i> <i>Al punto 6 si prevede la facoltà dei Comuni di assimilare ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. A differenza della precedente norma IMU, il soggetto può decidere di considerare abitazione principale una qualsiasi abitazione tra quelle possedute, anche se in precedenza non utilizzata come abitazione principale. Inoltre, rispetto al passato sono considerate tutte le ipotesi di soggettività passiva. Ad esempio, la vecchia normativa non contemplava l'ipotesi del diritto di superficie o del diritto di abitazione del coniuge superstite.</i> <i>Alla lettera d) si recuperano le definizioni di area fabbricabile già presenti nell'IMU/ICI. Vi è inoltre un esplicito richiamo alla norma</i>
--	--

proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.	<i>che prevede l'edificabilità anche in presenza di strumenti urbanistici semplicemente adottati e sono confermate le agevolazioni per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Si aggiungono però al novero degli immobili non soggetti a prelievo anche i terreni posseduti e condotti dalle società agricole – che sono così considerate alla stessa stregua dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali – in conseguenza dell'interpretazione autentica recata dall'articolo 16-ter del dl 34/2019 (cd. dl Crescita).</i> <i>La lettera e) reca una nuova definizione di terreno agricolo, che non è più il terreno su cui è esercitata attività agricola (la vecchia Imu rinviava alla disciplina Ici), ma il terreno iscritto in catasto “a qualsiasi uso destinato”.</i>
742. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.	<i>Il comma 742, stabilisce che in caso di superfici dello stesso immobile che insistono sul territorio di più di un Comune, il soggetto attivo rimane il Comune ove insiste la superficie maggiore, riprendendo quanto già disciplinato per l'Ici.</i> <i>In analogia col passato la nuova imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario o titolare di altro diritto reale, che insistono sul territorio del Comune stesso.</i> <i>In caso di modifica delle circoscrizioni territoriali, vale la situazione registrata al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.</i>
743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o incorso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi	<i>In base al comma 743, i soggetti passivi sono i possessori di immobili, ovvero i proprietari e i titolari di altri diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.</i> <i>Viene inoltre precisato che è soggetto passivo</i> <i>- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce anche diritto di abitazione al genitore affidatario dei figli. La soggettività passiva sembra restare pertanto legata ai diritti dominicali nel caso di separazione con assegnazione ad un coniuge senza che vi sia affidamento dei figli. Resta non chiara la fattispecie di affidamento congiunto;</i> <i>- il concessionario in caso di concessione di aree demaniali;</i> <i>- in caso di locazione finanziaria, il locatario dalla data della stipula del contratto e per tutta la sua durata.</i>

soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.	<i>È infine esplicitato, trattandosi di imposta di natura patrimoniale, che in presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e che nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi oggettivi e soggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, in modo da superare le incertezze giurisprudenziali finora registrate in caso di contitolarità del medesimo oggetto imponibile.</i>
744. È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.	<i>Il comma 744 conferma la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili D ad aliquota del 7,6 per mille. La norma precisa l'esclusione per gli immobili del tipo indicato posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.</i> <i>Viene anche confermata l'attribuzione al Comune di competenza territoriale delle attività di accertamento e riscossione sugli immobili in questione, nonché del relativo gettito recuperato.</i>
745. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n.662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla	<i>Il comma 745 disciplina la base imponibile, che resta costituita, in via generale, "dal valore degli immobili".</i> <i>Si precisa poi, come nel previgente regime, che per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, determinati moltiplicatori suddivisi in relazione alle diverse categorie catastali stabilite dalla norma.</i> <i>I moltiplicatori sono gli stessi già vigenti in regime IMU e Tasi.</i> <i>È precisato, rispetto al passato, che le variazioni di rendita catastale che intervengano in corso d'anno, se conseguenti ad interventi edilizi, producono effetti dalla data di fine lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo dell'immobile, resolvendo così qualche incertezza giurisprudenziale.</i>

data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.	
746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato incorso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3,	<i>Il comma 746 conferma, anzitutto, le regole di determinazione del valore imponibile già vigenti per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, che non siano iscritti in catasto. Per tali fattispecie, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili applicando i coefficienti aggiornati annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.</i> <i>In caso di locazione finanziaria di questo tipo di immobili, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.</i> <i>Viene poi definita la base imponibile delle aree fabbricabili, riprendendo la previgente normativa, incentrata sul “valore venale in comune commercio” dell'area e con l'obbligo di considerare i diversi fattori collegati alla posizione e alle prospettive edificatorie determinate dagli strumenti urbanistici vigenti. Rispetto al passato, la base imponibile delle aree fabbricabili è determinata con riferimento al valore in comune commercio al 1° gennaio, salvo che non siano intervenute variazioni negli strumenti urbanistici, nel qual caso, ora si precisa, il valore è quello risultante alla data di approvazione degli strumenti. Anche in questo caso si risolvono alcune incertezze giurisprudenziali.</i> <i>Viene altresì riproposta la previgente disciplina relativa alla base imponibile dell'area su cui insistano fabbricati in corso di costruzione, o interventi di demolizione e ricostruzione o ristrutturazione, nonché di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione urbanistica. In questi casi, l'imponibile è costituito dal valore dell'area, intesa come fabbricabile, fino alla data di ultimazione dei lavori sul fabbricato che insiste su di essa.</i> <i>Infine, per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito</i>

comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n.662, un moltiplicatore pari a 135.	<i>dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135, anche qui riprendendo la norma vigente.</i> <i>Non viene invece considerata l'ipotesi di moltiplicatore ridotto per i terreni agricoli, in quanto tutti i casi di conduzione diretta sono oggetto di esenzione totale.</i>
747. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n.445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione; c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative	<i>Restano confermate le riduzioni obbligatorie del 50% della base imponibile per (co. 747):</i> - <i>i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del Codice dei Beni culturali (d.lgs. n. 42/2004);</i> - <i>i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, il cui stato continua a poter essere attestato – oltre che con perizia – anche attraverso dichiarazione sostitutiva del contribuente. Viene altresì confermato il potere del Comune di disciplinare i casi di fatiscenza “non superabile con interventi di manutenzione” che permettono l'accesso al beneficio;</i> - <i>le unità immobiliari abitative, fatta eccezione per quelle “di lusso”, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge con figli minori.</i>

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.	
748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.	<i>Al comma 748 viene prevista l'aliquota base per l'abitazione principale delle abitazioni "di lusso", nella misura dello 0,5 per cento. La norma permette ora anche la riduzione dell'aliquota "fino all'azzeramento", concedendo espressamente un potere diretto di esenzione. Inoltre, il Comune può agire in aumento solo per 0,1 punti percentuali, cioè fino ad una misura massima di aliquota dello 0,6 per cento, uguale a quella vigente in regime IMU-Tasi.</i>
749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.	<i>La detrazione obbligatoria dall'imposta gravante sull'abitazione principale (A/1, A/8 e A/9), viene riproposta nella stessa misura di 200 euro (co. 749).</i> <i>In presenza di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente al periodo dell'anno nel quale si verifica la destinazione ad abitazione principale (e non alla quota di possesso, confermando anche in questo la previgente normativa).</i> <i>La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</i>
750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.	<i>L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento (co.750). I Comuni possono solo diminuirla fino all'azzeramento. In questo caso viene introdotto un regime più favorevole. Si ricorda in proposito che i fabbricati rurali strumentali erano stati esentati dall'IMU a decorrere dal 2014, mentre erano assoggettati alla Tasi con aliquota massima pari allo 0,1 per cento.</i>
751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa	<i>Fino al 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, è pari allo 0,1 per cento con facoltà di aumento fino allo 0,25 per cento o diminuzione fino all'azzeramento (co. 751).</i>

costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.	<i>La norma ripropone così la disciplina Tasi, in forma però transitoria. Dal 2022, infatti, l'ultimo periodo dello stesso comma dispone l'esenzione degli stessi fabbricati dalla nuova IMU. Si pone, evidentemente, un problema di compensazione del gettito perduto dai Comuni, che potrebbe non essere recuperabile attraverso variazioni di altre aliquote della nuova IMU</i>
752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.	<i>Il comma 752 reca l'aliquota di riferimento per i terreni agricoli, fissandola allo 0,76 per cento. I Comuni possono aumentarla fino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.</i>
753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.	<i>Per gli immobili ad uso produttivo di categoria D, l'aliquota base è fissata dal comma 753 allo 0,86 per cento, misura determinata dalla somma delle aliquote base dell'IMU e della TASI. Non si tratta di un mutamento di sostanza della previgente disciplina, né di un aumento di pressione fiscale in quanto, restano ferme sia la riserva allo Stato corrispondente all'aliquota dello 0,76 per cento (non modificabile localmente, sia il limite massimo entro il quale i Comuni possono aumentare l'aliquota (1,06 per cento).</i>
754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.	<i>Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e fattispecie ad essa assimilate, il comma 754 prevede un'aliquota di base pari allo 0,86 per cento. I Comuni possono aumentarla fino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.</i>
755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui	<i>In sostituzione della maggiorazione TASI, il comma 755, dal 2020, concede ai Comuni, che hanno già esercitato tale facoltà tra il 2015 e il 2019, di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell' 1,06 per cento, con espressa deliberazione, fino all' 1,14 per cento, a decorrere dall'anno 2020, nella stessa misura già applicata, da ultimo, nel 2019. I Comuni possono negli anni successivi ridurre l'aliquota. La facoltà in questione può essere esercitata, come già valeva per la maggiorazione Tasi, limitatamente agli immobili non esentati dalla Tasi con la legge di bilancio per il 2016. La norma in commento prevede che la maggiorazione possa essere adottata "a decorrere dal 2020" e pertanto diventa stabile – alle condizioni date dal comma 755 – anziché oggetto di annuale determinazione normativa, come avvenuto tra il 2016 e il 2019. Resta però ferma</i>

al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.	la necessità di una “espressa deliberazione del Consiglio comunale”, formula che conferma la non tacita rinnovabilità dell'aliquota. Va tuttavia osservato che l'attuale campo di applicazione della maggiorazione è più ristretto di quello reso disponibile dalla normativa degli ultimi anni, con la conseguenza che potrebbe emergere una perdita di gettito per i Comuni interessati. Il riferimento all'aliquota “di cui al comma 754” esclude infatti alcune fattispecie, quantitativamente non irrilevanti, sulle quali agiva la maggiorazione finora applicata. Si tratta in particolare delle abitazioni principali non esenti (co.748), degli immobili-merce (co. 751) e degli immobili del gruppo catastale “D” (co. 753). È pertanto auspicabile che intervenga una apposita messa a punto normativa.
756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.	Il comma 756 introduce una nuova disciplina delle diversificazioni delle aliquote che i Comuni potranno adottare. A decorrere dal 2021, in deroga alla manovrabilità dell'imposta concessa ai sensi dell'art 52 del d.lgs. 446/1997, i Comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef e del Ministero dell'innovazione tecnologica. Questa innovazione, che risponde ad esigenze di semplificazione e di maggior fruibilità da parte dei contribuenti e degli intermediari fiscali delle informazioni relative alle discipline del prelievo adottate in sede locale, pur limitando l'attuale quadro di autonomia comunale, dovrà assicurare tuttavia un ventaglio ampio, ma definito, di possibilità che saranno dettagliate da apposito decreto del Mef, sentita la Conferenza Stato-Città, entro il primo semestre 2020.
757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono	Sotto il profilo operativo, il comma 757 prevede l'obbligo dei Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote mediante l'accesso all'applicazione disponibile sul portale del Federalismo fiscale, anche nel caso in cui il Comune non intenda adottare aliquote differenziate rispetto alle misure di riferimento. Mediante l'accesso all'applicazione, il Comune avrà la possibilità di elaborare il prospetto delle aliquote prima della delibera di Consiglio. Un punto cruciale della riforma è costituito proprio nel fare del prospetto parte integrante della delibera che, se pubblicata senza

stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.	<i>prospetto, non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772 derivanti dalla pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze (non ha efficacia). Le modalità di elaborazione e trasmissione al Dipartimento delle finanze del Mef, del prospetto delle aliquote sono stabilite con lo stesso decreto di cui al comma 756.</i>
758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.	<i>Il comma 758 indica le diverse fattispecie di esenzione dal tributo dei terreni agricoli, individuando quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, quelli ubicati nei Comuni delle isole minori, quelli terreni a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e, infine, quelli ricadenti in aree montane o di collina che restano individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993.</i> <i>Il requisito soggettivo di cui alla prima delle fattispecie menzionate amplia i soggetti possessori di terreni agricoli alle "società agricole" di cui al d.lgs. n. 99/2004, equiparandole così ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli individuali. La legge recepisce dunque l'interpretazione fornita dall'articolo 16-ter del dl 34/2019 (cd. dl Crescita), stabilendo un trattamento ugualmente favorevole a condizioni soggettive obiettivamente molto diverse.</i>
759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601;	<i>Il comma 759 esenta dall'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, una serie di fattispecie pressoché identiche a quelle presenti nei precedenti regimi.</i> <i>Una possibile e rilevante differenza recata dalla lett. a) equipara i Comuni allo Stato, esentando gli immobili di proprietà comunale a prescindere dal territorio in cui si situano, condizione richiesta nella previgente disciplina.</i> <i>Le lettere da b) a f) riprendono le esenzioni già vigenti nei medesimi termini, con riferimento a: fabbricati del gruppo catastale "E"; fabbricati con destinazione ed uso culturale; i fabbricati a destinazione esclusiva di culto religioso; i fabbricati di proprietà della Chiesa cattolica indicati nei Patti Lateranensi; i fabbricati di</i>

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n.810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.200.	<i>Stati esteri e di organizzazioni internazionali esenti in base ad accordi internazionali;</i> <i>La lettera g) conferma l'esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività meritorie, purché svolte con modalità non commerciali (art.7 del d.lgs. 504/1992, comma 1, lett.i).</i> <i>Si mantiene ferma l'applicazione dell'imposta ai partiti politici, indicati come eccezione ai casi di esenzione di cui alla richiamata lett. i), co.1, art. 7, del d.lgs. n. 504/1992, come modificata al dl n. 149 del 2013 (art. 11-bis). Meno chiara appare, invece, l'imponibilità delle fondazioni bancarie, oggetto di apposita disposizione relativa all'IMU (art. 10, co. 6-quinquies, dl 174/2012).</i>
760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.	<i>Il comma 760 conferma per le abitazioni locate a canone concordato, la riduzione al 75 per cento dell'imposta applicando l'aliquota di cui al comma 754.</i>
761. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.	<i>Il comma 761 regola l'applicazione del tributo relativamente alla quota e ai mesi di possesso dell'immobile, assicurando la corretta suddivisione del carico tributario in corrispondenza di passaggi di proprietà o possesso: la titolarità dell'adempimento tributario resta connessa al numero di giorni di possesso nel mese del passaggio da parte dell'acquirente e del venditore, con l'opportuna precisazione che il giorno del trasferimento si considera a carico dell'acquirente e che in caso di parità di giorni riconducibili all'acquirente e al venditore, l'intero mese in cui avviene il trasferimento si pone a carico dell'acquirente.</i>
762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta	<i>Il comma 762 conferma le scadenze di pagamento dell'IMU e delle TASI.</i>

dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.	<i>La prima rata, entro il 16 giugno, è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata, saldo annuale da versare entro il 16 dicembre, è pari al conguaglio sulla base delle aliquote del prospetto pubblicato sul portale del Dipartimento delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La norma reca quindi una semplificazione rispetto al previgente regime IMU-Tasi, che – almeno formalmente – richiedeva che la rata di acconto dovesse essere pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno. Il contribuente può decidere di versare il dovuto in un'unica rata entro il 16 giugno.</i> <i>In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre il versamento della rata a saldo è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito informatico del Mef.</i>
763. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.	<i>Al comma 763 si prevede che per gli enti non commerciali di cui alla lettera g) del comma 759, il versamento avvenga in tre rate: le prime due (16 giugno e 16 dicembre) sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta dell'anno precedente; la terza – a conguaglio – deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base delle aliquote risultanti sul portale del Dipartimento delle finanze pubblicate entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.</i> <i>La norma stabilisce inoltre continuità tra il previgente regime e la nuova IMU. Gli enti in questione, infatti, potranno utilizzare crediti derivanti da annualità precedenti in compensazione con la nuova imposta dovuta relativamente allo stesso ente.</i> <i>In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'IMU e della Tasi complessivamente corrisposte a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.</i>

764. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.	<i>Il comma 764 stabilisce che, in caso di discordanza di imposta tra prospetto delle aliquote di cui al comma 757 ed il regolamento comunale, prevale quanto stabilito nel prospetto.</i>
765. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n.241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n.82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.	<i>Il comma 765 disciplina le modalità di versamento, disponendo, come per le previgenti IMU e Tasi l'utilizzo esclusivo del modello F24 o del bollettino postale compatibile. In alternativa, si può utilizzare la piattaforma PagoPA, di cui all'art. 5 del d.lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale. Quest'ultima modalità sarà regolata con un decreto attuativo entro il primo semestre 2020.</i> <i>Lo stesso decreto regola le modalità per assicurare la fruibilità delle risorse e dei relativi dati di gettito, con le stesse informazioni desumibili da F24 e bollettino postale compatibile, per garantire un percorso chiaro per l'applicazione dei recuperi a carico dei Comuni, inclusa la quota di alimentazione del FSC.</i>
766. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, sono individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione	<i>Il comma 766 dispone che, con decreto da emanarsi entro 180 gg dal MEF, di concerto con Ministero Interno e Ministero per l'innovazione tecnologica, sono individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica sul portale del Federalismo fiscale del servizio assistenza ai contribuenti per l'accesso alle informazioni sulla quantificazione e versamento dell'imposta. Questa previsione rappresenta una novità importante per i contribuenti in tema di semplificazione.</i>

e al versamento dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalità disciplinate nello stesso decreto.	
767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.	<i>Il comma 767 stabilisce, a pena di inefficacia, l'obbligo di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti sul portale del Dipartimento delle finanze. Si confermano i termini del 28 ottobre per la pubblicazione, al cui fine gli enti devono (continuare a) inviare i propri atti al Mef entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento. La novità riguarda la pubblicazione del prospetto semplificativo, di cui al comma 757, che i Comuni devono inserire entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.</i>
768. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.	<i>Il comma 768 individua il soggetto tenuto al versamento dell'IMU per fattispecie particolari:</i> - <i>per le multiproprietà, l'obbligo grava su chi amministra il bene;</i> - <i>per le parti comuni dell'edificio, costituiti in condominio, il versamento spetta all'amministratore di condominio;</i> - <i>per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il versamento è in capo al curatore o commissario liquidatore che devono provvedere entro tre mesi dalla data di trasferimento degli immobili.</i>
769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto	<i>Al comma 769 è disciplinato l'obbligo dichiarativo che grava sui soggetti passivi, ad eccezione degli enti non commerciali. La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. In alternativa la dichiarazione potrà essere trasmessa in via telematica, secondo modalità la cui definizione è rimessa ad un apposito decreto del Mef, sentita l'ANCI. Va</i>

anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.	<i>osservato che il termine del 30 giugno ristabilisce la scadenza tradizionale dopo la parentesi rappresentata dallo spostamento al 31 dicembre disposto con l'art. 3-ter del dl n.34/2019 (dl Crescita,) di fatto in vigore per il solo 2019, ma con riferimento agli anni d'imposta 2018 e 2019.</i> <i>Nelle more dell'entrata in vigore del decreto citato, i contribuenti dovranno continuare ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.258 del 5 novembre 2012.</i> <i>In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici derivanti dall'assimilazione all'abitazione principale degli alloggi sociali e degli immobili appartenenti a personale delle forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco, appartenenti alla carriera prefettizia ecc. e di quelli previsti per gli immobili merce per l'esenzione che decorrere dal 2022, il soggetto passivo deve attestare nel modello di dichiarazione, il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.</i>
770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.153 del 4 luglio 2014.	<i>Al comma 770 è previsto l'obbligo di dichiarazione annuale per i soggetti individuati al comma 759, lettera g) (enti non commerciali). Anche in questo caso, come nel precedente comma 769, è previsto il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, entro cui i soggetti in questione devono presentare la dichiarazione. Si prevede l'applicazione del regolamento 200 del 2012.</i> <i>Anche per questa dichiarazione viene previsto un modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e nelle more dell'entrata in vigore del decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.153 del 4 luglio 2014.</i>
771. Il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 successivi ed è calcolato sulla quota di gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale relative pertinenze. Il contributo è versato a	<i>Il comma 771 conferma anche per la nuova IMU il contributo previsto per l'IFEL, e lo fissa nella misura dello 0,56 per mille a valere dai versamenti relativi all'anno d'imposta 2020, misura economicamente equivalente allo 0,6 per mille applicato alla previgente IMU.</i>

cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.	<i>Il contributo è destinato all'assolvimento delle funzioni svolte dalla Fondazione sulla base dell'atto costitutivo (DM 22 novembre 2005) e continua ad essere trattenuto direttamente dall'Agenzia delle entrate.</i>
772. L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con la legge provinciale 23 aprile 2014, n.3, e all'IMIS della provincia autonoma di Trento, istituita con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14.	<i>Il comma 772 prevede la deducibilità dell'IMU, relativa agli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, mentre resta indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Le disposizioni del comma in commento si applicano anche all'IMI e all'IMIS.</i>
773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.	<i>Il comma 773 riassume il percorso di gradualità nell'applicazione della deducibilità dell'IMU, in coerenza con i diversi recenti interventi legislativi in tale materia. La deducibilità si applica nella misura del 60 per cento per gli anni 2020 e 2021, mentre la percentuale salirà al 100 per cento a decorrere dal 2022.</i>
774. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.	<i>I commi 774 e 775 disciplinano l'impianto sanzionatorio della nuova IMU, che risulta immutato rispetto all'IMU.</i>
775. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della	<i>Il comma 775 riprende l'impianto sanzionatorio previgente, senza significative variazioni: l'omessa dichiarazione viene sanzionata nella misura variabile tra il 100 e il 200 % dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro; la dichiarazione infedele con la misura tra il 50 e il 100% del mancato versamento corrispondente; le inadempienze relative alla risposta a questionari sono sanzionate tra i 100 e il 500 euro; la sanzione per ritardi nella risposta è facoltativa (tra 50 e 200 euro); le sanzioni sono ridotte ad un terzo, se il pagamento del contribuente interviene entro i termini di proposizione del ricorso. Il Comune, infine può disciplinare i casi di circostanze attenuanti o esimenti mutuandone i principi dalla normativa statale.</i>

sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.	<i>A differenza dell'Imu, che prevedeva espressamente la possibilità di introdurre l'accertamento con adesione (art.9, co. 5, d.lgs. n. 23/2011), anche prevedendo di non applicare gli interessi in caso di rateizzazione, la nuova Imu non precisa nulla, anche se l'istituto in questione può essere comunque previsto in virtù dell'ampia potestà riconosciuta, in particolare dalla legge n. 449/1997, articolo 50- Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali.</i>
776. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296.	<i>Il comma 776 richiama, per quanto non previsto nelle disposizioni precedenti, la disciplina generale di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296.</i>
777. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento: a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici; d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.	<i>Il comma 777 ripristina alcune facoltà che i Comuni possono esercitare con regolamento, a suo tempo in vigore in materia di ICI e poi lasciate decadere. L'inserimento di questa previsione è stato a più riprese richiesto dall'Anci per assicurare flessibilità e autonomia ai Comuni su taluni aspetti della gestione del tributo. In particolare, rispetto alla disciplina vigente e "ferma restando" la più generale potestà regolamentare sancita dall'art. 52 del d.lgs. 446/1997, sono introdotte facoltà specifiche in base alle quali i Comuni possono:</i> <i>a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;</i> <i>b) stabilire differimenti dei termini di versamento a fronte di "situazioni particolari";</i> <i>c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;</i> <i>d) determinare su basi parametriche i valori imponibili delle aree fabbricabili, al fine di semplificare il rapporto tributario e di ridurre i rischi di contenzioso, limitando limitazione il potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato;</i> <i>e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.</i>

	<i>Rispetto alle facoltà vigenti in regime ICI, risaltano due principali differenze:</i> - <i>non sono riprese le incentivazioni delle attività dell'ufficio tributi finanziabili con una quota del gettito, in quanto un sistema simile è stato recentemente introdotto con il comma 1091 della legge n. 145/2018;</i> - <i>il punto e) costituisce una opportuna novità in quanto consente di superare la (necessaria) interpretazione restrittiva delle agevolazioni accordabili agli immobili concessi in comodato gratuito ad enti pubblici, al Comune stesso, o ad enti non commerciali per utilizzi istituzionali o statutari del comodatario. I comodati gratuiti potranno godere di esenzione (ma verosimilmente anche di riduzione dell'imposta dovuta) sulla base del regolamento comunale, che potrà così disciplinare le numerose forme di uso meritorio che sfuggono alle esenzioni di cui al comma 759.</i> <i>Il comma in esame, anche a seguito delle ricorrenti richieste dell'ANCI, reintroduce nel sistema ulteriori elementi di flessibilità nel prelievo immobiliare comunale che erano venuti meno con l'introduzione dell'IMU.</i>
778. Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.	<i>Il comma 778 prevede la designazione del funzionario responsabile dell'imposta a cui sono demandate tutte le attività organizzative e gestionali, la firma degli atti e la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta, superando così qualche incertezza in tale delicata materia insorta con la disciplina della cosiddetta Imposta unica comunale (IUC) di cui alla legge 147/2013.</i>
779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate	<i>Il comma 779 prevede che per l'anno 2020 le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento d'imposta possano essere approvate anche oltre il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, ferma restando la loro validità con riferimento all'intero anno 2020.</i>

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.	
780. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.	<i>Il comma 780 prevede, opportunamente, l'abrogazione dell'Imposta unica comunale (IUC, l. n. 147/2013) dalla quale espunge le norme relative all'IMU e alla Tasi, nonché di norme del precedente regime IMU e IUC non compatibili con il nuovo quadro, o riprese direttamente dalla nuova norma.</i> <i>Oltre a far salva la Tari come disciplinata dalla legge n. 147 del 2013, il comma reca un periodo finale di generale abrogazione delle disposizioni "incompatibili" con la nuova IMU.</i>
781. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.	<i>Il comma 781 autorizza i Comuni ad affidare la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019 risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI, fino alla scadenza del relativo contratto.</i>
782. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n.205, nonché dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU.	<i>Il comma 782 estende alla nuova imposta l'interpretazione di cui all'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n.205, in materia di rigassificatori.</i> <i>Vengono altresì armonizzate le disposizioni dell'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, in materia di nuova imposta sulle piattaforme marine (IMPi), per quanto riguarda il riferimento recato da quest'ultima norma alla disciplina della previgente IMU.</i>
783. Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015. Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarietà comunale e sugli accantonamenti nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano	<i>Il comma 783 stabilisce che, ai fini del riparto del fondo di solidarietà comunale, resta fermo il ristoro ai Comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dalle agevolazioni IMU introdotte dalla legge n. 208 del 2015 (previsto dall'articolo 1, comma 449, lett. a), della legge n. 232/2016), nell'importo rideterminato dal comma 851 del provvedimento in esame (3.753.279.000 euro a decorrere dall'anno 2020), da ripartirsi tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015 e derivante dagli immobili esentati dal 2016.</i>

come definiti in attuazione del citato decreto-legge n.201 del 2011.	<i>Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI che incidono sul fondo di solidarietà comunale e sugli accantonamenti nei confronti delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano come definiti in attuazione del decreto-legge n. 201 del 2011. Va infatti osservato che la complessiva invarianza del gettito di base e dell'ulteriore prelievo che la nuova IMU consente ai Comuni non rende necessario alcun cambiamento nello schema di regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e Comuni derivanti dall'introduzione dell'IMU (dl 201/2012), dalle riduzioni dei trasferimenti statali confluiti nel FSC e dai ristori disposti in corrispondenza di esenzioni e agevolazioni obbligatorie.</i>
Deducibilità IMU per il 2019 (commi 4-5)	
4. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, è sostituito dal seguente: «Art. 3. – (Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali) – 1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento».	<i>Il comma 4 prevede una modifica di coordinamento con la variazione della deducibilità dell'IMU prevista nell'ambito dell'unificazione di IMU e TASI (co.772 e 773), confermando la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali nella misura del 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. Si precisa che il comma 4 sostituisce la deducibilità "rimodulata", prevista dal decreto-legge n. 34, limitandola al solo anno 2019, ovvero il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, mentre, per gli anni successivi, si rimanda al commento dei commi 772 e 773.</i>
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n.3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14.	<i>Al comma 5, la disciplina della deducibilità viene estesa anche all'IMI (imposta immobiliare della provincia autonoma di Bolzano) e all'IMIS (imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento).</i>
Modifiche alla legge 30 aprile 1999 n. 130-Esenzione dall'IMU degli immobili oggetto di cartolarizzazione e locati in operazioni di interesse sociale (co. 445)	
445. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:	<i>Il comma 445 introduce alcune modifiche al regime fiscale delle cartolarizzazioni di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari.</i>

a) al comma 1, dopo le parole: « aventi sede legale in Italia » sono inserite le seguenti: « ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore, da parte della società veicolo di appoggio, dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto »; b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « 8-bis. Ove l'operazione di cui al comma 1 rivesta una valenza sociale in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla società veicolo d'appoggio, l'immobile è esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ».	<i>La lettera a) ammette l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7.1 della legge n. 130/1999 anche su istanza del debitore in caso di concessione in locazione al debitore stesso dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto dall'istituto finanziario, "nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale".</i> <i>La lettera b), nel precisare che la valenza sociale dell'operazione si sostanzia con la partecipazione di un'associazione di promozione sociale riconosciuta, allunga a 15 anni il periodo entro il quale deve essere conclusa la vendita da parte della società veicolo, con corrispondente mantenimento delle condizioni di favore in materia di imposte sul trasferimento iniziale dell'immobile.</i> <i>La stessa lettera b) dispone inoltre che l'immobile trasferito dal 2020 alla società veicolo è esente dalla nuova IMU nel caso in cui continui ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto, che ne era originariamente in possesso. Fa eccezione il caso di immobili abitativi classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.</i>
Riforma della riscossione locale (commi 784-815)	
784. Fermo quanto previsto dal comma 785, le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito complessivamente denominati «enti».	<i>I commi da 784 a 815 contengono l'attesa riforma della riscossione locale che l'Anci chiedeva da tempo, per consentire una più efficace azione di recupero delle entrate proprie degli enti. La riforma in questione è il frutto di una lunga concertazione con il Governo e le strutture competenti (in particolare il Mef-DF), che accoglie molte delle proposte da tempo avanzate dall'Anci, tra cui l'equiparazione tra ruolo e ingiunzione, il potenziamento della fase</i>

	<i>precoattiva quale strumento di incentivo alla compliance fiscale, l'accesso gratuito ai dati contenuti nell'Anagrafe tributaria, la riforma dell'Albo di cui all'articolo 53 del d.lgs. 446/1997, la gratuità per gli enti locali degli atti della riscossione, la semplificazione della procedura di nomina del funzionario della riscossione, contenimento e certezza dei costi per il contribuente.</i> <i>La riforma, in base a quanto previsto dal comma 784, si applica esclusivamente alle entrate degli enti locali e nello specifico, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi degli enti locali.</i> <i>La riforma fa comunque salva la possibilità di gestire la riscossione coattiva tramite ruolo, mantenendo ferma la possibilità di affidare all'agente di riscossione nazionale (AdER), le procedure di riscossione coattiva.</i>
785. In caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792.	<i>Il comma 785 prevede che in caso di affidamento delle procedure di riscossione a AdER, si applicano esclusivamente le disposizioni sul c.d. "accertamento esecutivo" di cui al successivo comma 792.</i>
786. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.225, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, la parola: «spontaneo» è soppressa e dopo le parole: «resi disponibili dagli enti impositori» sono aggiunte le seguenti: «o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice»; b) al terzo periodo, la parola: «spontaneo» è soppressa e le parole da: «esclusivamente» a: «dagli enti impositori» sono sostituite dalle seguenti: «con le stesse modalità di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241,»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 4), del decreto legislativo n.446 del 1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario».	<i>Il comma 786 amplia la portata applicativa del dispositivo di accreditamento diretto delle somme rimosse attraverso l'attività di affidatari esterni. Queste, siano esse di natura tributaria o patrimoniale e a qualsiasi titolo rimosse, quindi anche a seguito della procedura di accertamento o di riscossione coattiva, dovranno confluire direttamente alla tesoreria dell'ente impositore, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema di versamenti unitari o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Tra gli strumenti a disposizione del soggetto passivo per il versamento delle somme dovute si aggiunge anche la piattaforma PagoPA.</i> <i>Le stesse modalità di versamento si applicano anche alla riscossione delle entrate patrimoniali, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del d.lgs. 241/97.</i> <i>La lettera c) reca una precisazione che è probabilmente frutto di errore materiale. La norma sembra infatti equiparare ai versamenti diretti a favore dell'ente affidatario quelli effettuati sui conti delle società miste pubblico-private iscritte all'Albo di cui all'articolo 53 del d.lgs. 446/1997 (la fattispecie di cui al "numero 4" dell'art. 52, co.5, lett.b, dello stesso decreto). La norma di equiparazione</i>

	<i>intendeva con ogni probabilità rivolgersi alle società interamente pubbliche “in house” (il “numero 3) dell’elenco riportato al citato art. 52) per le quali si deve ovviamente considerare il diretto controllo dell’ente affidatario e interamente proprietario, così da far venir meno le esigenze di cautela e garanzia alla base dell’innovazione normativa. Ci si deve quindi attendere una modifica in questo senso (anche con riferimento al successivo comma 788) in un prossimo provvedimento.</i>
787. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 763, relative alla nuova imposta municipale propria, e di cui al comma 844, concernente il canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati.	<i>Il comma 787 richiama le modalità di versamento dell’IMU e del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati di cui alla disciplina contenuta, rispettivamente, nei commi 763 e 844 della legge, confermandone l’autonoma validità. Desta comunque qualche preoccupazione la modalità di versamento del canone di concessione per l’occupazione dei mercati, prevista in via esclusiva mediante l’utilizzo della piattaforma PagoPa.</i>
788. All’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3)».	<i>Il comma 788 vieta alle società iscritte all’Albo ex articolo 53 del d.lgs. 446/97 la possibilità di incasso diretto delle entrate locali, sia tributarie che patrimoniali, provenienti sia da adempimento spontaneo che da riscossione sollecitata o coattiva. Come sottolineato a proposito della lett. c) del precedente comma 786, anche in questo caso, l’indicazione tra le fattispecie previste dall’art. 52, d.lgs. 446/97 sottoposte al divieto del “numero 3” (società in house affidatarie della riscossione) sembra frutto di errore materiale, che dovrebbe essere oggetto di rettifica in “numero 4” (società miste con socio privato scelto mediante ricorso alle procedure ad evidenza pubblica).</i>
789. I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814.	<i>I contratti in corso al 1° gennaio 2020 con i soggetti affidatari del servizio di riscossione devono essere adeguati alle novità della nuova disciplina della riscossione locale entro il 31 dicembre 2020 (co. 789).</i>
790. Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n.446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l’accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l’accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell’ente provvede	<i>Il comma 790 è finalizzato a rendere più trasparente il rapporto tra enti locali e soggetti affidatari, nonché più efficiente le modalità di riversamento delle somme a questi ultimi spettanti, attraverso la previsione di una specifica modalità di verifica e di rendicontazione dei versamenti. La norma prevede:</i>

giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.	a) <i>l'accesso ai conti correnti e a tutti gli altri canali di pagamento dedicati alla riscossione delle entrate locali da parte dei soggetti affidatari;</i> b) <i>una procedura specifica per la liquidazione con cadenza mensile delle competenze dovute agli affidatari in base alla rendicontazione dai medesimi presentata entro il giorno 10 di ciascun mese e relativa alla gestione del mese precedente. Tale procedura impegna il tesoriere all'effettuazione dei pagamenti, entro trenta giorni dalla ricezione dei rendiconti mensili e in assenza di contestazioni motivate da parte dell'ente. Viene così assicurato un canale privilegiato di pagamento in luogo dei meccanismi di trattenuta automatica</i> c) <i>l'esclusione delle somme di spettanza dei soggetti affidatari dalla competenza dell'OSL nel caso di dissesto dell'ente, attraverso il richiamo all'articolo 255, co.10, del TUEL.</i>
791. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati: a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma5, lettera b), del decreto legislativo n.446 del 1997 e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n.147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate; b) a tal fine, l'ente consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali; c) restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico.	<i>Il comma 791 contiene un dispositivo di potenziamento delle modalità di accesso ai dati dell'Anagrafe tributaria da parte degli enti locali, al fine di agevolare la capacità di riscossione delle proprie entrate.</i> <i>In particolare, viene ulteriormente sancita la gratuità dell'accesso diretto alle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria, necessarie alle attività di riscossione, sia spontanea che coattiva delle entrate locali.</i> <i>I soggetti affidatari possono accedere invece per il tramite dell'ente locale, e sotto la responsabilità di quest'ultimo, il quale consente al soggetto affidatario l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate all'ente medesimo.</i> <i>Resta ferma la possibilità di accedere alle banche dati catastale, ipotecaria e del PRA, quest'ultimo attualmente accessibile soltanto a pagamento.</i>

792. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n.147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della

*Il **comma 792** rappresenta uno dei cardini della riforma della riscossione delle entrate locali. **L'istituto dell'accertamento esecutivo**, finora adottato dai soli atti di recupero erariali e gestito dall'agente della riscossione nazionale (AdER), viene infatti esteso anche alla riscossione locale a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti che in base alle disposizioni che regolano ciascuna entrata non risultino ancora prescritti. Secondo l'interpretazione più diffusa, la specialità delle norme che regolano le sanzioni per violazione del codice della strada porta ad escludere questa fattispecie dal campo di applicazione della riforma.*

Ciò significa che tutti gli atti di riscossione relativi a entrate tributarie e patrimoniali, ivi inclusi quelli emessi dai soggetti affidatari privati, acquisiscono la natura di titolo esecutivo.

*La **lettera a)** dispone i contenuti essenziali dei nuovi atti, tra cui l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi dovuti, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni generali in tema di esecuzione delle sanzioni tributarie. L'atto deve altresì dichiarare la propria natura di titolo esecutivo, nonché riportare l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni oltre il termine ultimo per il pagamento (**quindi 120 giorni**), procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.*

*Il contenuto degli avvisi esecutivi (**lett. a)** deve essere riprodotto anche in tutti i successivi atti notificati al contribuente nei casi di rideterminazione degli importi in base alle eventuali disposizioni locali che regolano l'accertamento con adesione, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. In tali casi il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica e, comunque, in caso di omesso, tardivo o parziale versamento, senza l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13 del d.lgs. 471/1997.*

*La **lettera b)** indica la decorrenza dell'efficacia degli atti stessi ai fini della natura di titolo esecutivo, con riferimento allo spirare del termine per la proposizione del ricorso per i tributi locali, ovvero passati sessanta giorni dalla notifica dell'atto di recupero delle*

notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme

entrate patrimoniali, senza che sia necessaria alcuna altra formale intimazione. Pertanto, le azioni esecutive, incluse le misure cautelari come il fermo amministrativo e l'ipoteca, potranno essere attivate direttamente senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, se il servizio è affidato all'agente di riscossione (AdE-R) o dell'ingiunzione fiscale, in caso di servizio svolto direttamente dall'ente o da società private concessionarie.

*La stessa lett. b) propone tuttavia una **articolazione temporale** – invero non breve – per lo svolgimento della procedura di recupero. L'efficacia di titolo esecutivo degli atti di accertamento decorre dopo **60 giorni dalla notifica dell'avviso** (i termini sopra indicati di fatto equiparano in 60 giorni il periodo relativo a intimazioni su entrate patrimoniali al periodo tipico degli atti di accertamento tributari). Decorsi **ulteriori 30 giorni** dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata al soggetto legittimato alla riscossione forzata sulla base di modalità che saranno oggetto di un provvedimento del Mef, fino al quale sono individuate dal competente ufficio dell'ente. L'esecuzione forzata è poi **sospesa per un periodo di 180 giorni se è affidata a soggetto diverso** da quello che ha emesso l'avviso di accertamento, **ridotto a 120 giorni se svolta dal medesimo soggetto**.*

Le tempistiche sono poi ulteriormente specificate, con riferimento comunicazioni preventive all'avvio della riscossione forzata, dalle previsioni del successivo comma 795.

*La **lettera c)** prevede i casi in cui non opera la sospensione (azioni cautelari e conservative, accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, decadenza della rateazione). In ogni caso, il soggetto legittimato alla riscossione forzata è tenuto ad informare il debitore, mediante “raccomandata semplice o posta elettronica” (sembra da intendersi “certificata”), di aver preso in carico le somme per la riscossione.*

derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione; d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c); e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva; f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973; g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto	<i>La lettera d) permette, nel caso di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, motivato e portato a conoscenza del contribuente, di affidare l'esecuzione ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima dei termini di cui alle lettere a) e b). Anche l'informativa di cui alla lettera c) può in questi casi essere omessa dal riscossore, in presenza di elementi "idonei a dimostrare" un pericolo di pregiudizio per la riscossione.</i> <i>Le lettere e) ed f) sanciscono l'equiparazione tra enti locali e Ade-R in ordine ai relativi strumenti di riscossione coattiva. In particolare, la lettera f) prevede che gli enti e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 446 del 1997 si avvalgano delle norme di cui al Titolo II del DPR n. 602 del 1973. Viene esclusa l'applicabilità dell'articolo 48-bis del medesimo DPR riguardante la compensazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Occorre precisare che l'articolo 48-bis prevede per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. La mancata estensione della portata applicativa dell'articolo 48-bis alle ingiunzioni di pagamento determina pertanto una ingiustificata asimmetria tra gli enti locali che hanno affidato la riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e chi gestisce il servizio in forma diretta o attraverso concessionari privati. Tale asimmetria potrebbe essere facilmente superata con strumenti anche locali di supporto normativo alla compensazione debiti fiscali/crediti commerciali, già oggetto di proposte dell'ANCI.</i> <i>In base alla lettera g), l'estratto dell'atto esecutivo trasmesso al soggetto preposto alla riscossione è equiparato all'atto esecutivo medesimo, purché il soggetto legittimato alla riscossione ne attesti la provenienza.</i> <i>La lettera h) dispone che l'obbligo di notifica dell'intimazione ad adempiere al pagamento entro 5 giorni (art. 50 del D.P.R. n. 602/1973), ai fini dell'avvio dell'espropriazione forzata,</i>
--	---

legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza; h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973; i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112; l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).	<i>intervenga dopo un anno dalla notifica dell'accertamento esecutivo. Pertanto, la norma supera ogni incertezza sui termini di validità del primo atto esecutivo, uniformati ad un anno con riferimento alle entrate sia tributarie che patrimoniali.</i> <i>La lettera i) reca la disciplina in materia di calcolo degli interessi di mora, nonché di oneri di riscossione, spese esecutive, spese di notifica spettanti all'Agenzia delle entrate-Riscossione nel caso in cui sia affidataria delle attività di riscossione i sensi del dl 193/2016. La disciplina richiama l'articolo 17, co. 2, del d.lgs. n.112 del 1999, con riferimento agli "oneri a carico del debitore" riconducibili alla lett. a), non citata espressamente, nonché le lettere b), c), d) dello stesso comma. Si ricorda che le lett. b) e c) riguardano gli oneri a carico del contribuente per procedure esecutive, e correlati alla notifica degli atti, determinati per tipologia e importo da un dm Mef; la lett. d) riguarda la quota a carico dell'ente derivante da costi riconducibili ad atti poi discaricati.</i> <i>Si deve osservare che non viene ripresa la lett. e) dell'art. 17 che pone a carico dell'ente una parte degli "oneri di riscossione" (lett. a) pari al 3% delle somme intimate in caso di pagamento intervenuto oltre i 60 giorni dalla notifica dell'atto di riscossione.</i> <i>La lettera l) dispone l'automatico riferimento ai nuovi accertamenti esecutivi di ogni riferimento contenuto in norme vigenti al "ruolo" e alla "cartella di pagamento", nonché all'"avviso di accertamento" e alla "ingiunzione di pagamento", che si intendono riferiti agli atti indicati alla lettera a) del comma in esame.</i>
793. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio	<i>Il comma 793 semplifica la procedura di nomina del funzionario responsabile della riscossione, il quale deve essere individuato dal dirigente o da un responsabile apicale dell'ente, o dal soggetto affidatario delle attività, tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore e che abbiano superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione.</i>

nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.	<i>La norma concede quindi la possibilità per gli enti di organizzare autonomamente corsi abilitanti al ruolo di "funzionario della riscossione". Si deve dunque ritenere superata la previsione di cui all'articolo 42 del d.lgs. n. 112 del 1999 che imponeva una selezione centralizzata a seguito di corsi organizzati esclusivamente dal Mef. Le abilitazioni già conseguite restano ferme, a condizione di un aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi.</i> <i>Il funzionario della riscossione esercita su tutto il territorio nazionale le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle finora attribuite al segretario comunale in ordine all'assistenza delle procedure di vendita all'incanto ai sensi dell'articolo 11 del RD 639 del 1910. Anche in questo caso viene superata ogni incertezza circa la limitazione nell'ambito di operatività degli ufficiali della riscossione di cui al citato articolo 42, d.lgs. 112/1999, che a parere di molti osservatori doveva ritenersi circoscritta alla provincia di riferimento, in connessione con la nomina sancita da provvedimento prefettizio.</i>
794. L'atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.	<i>Il comma 794 individua in 10 euro il limite entro il quale l'avviso di accertamento non può assumere efficacia di titolo esecutivo. Tale limite deve essere riferito all'intero debito dovuto, anche relativo a più annualità. In ogni caso, il debito rimane a carico del debitore e potrà eventualmente essere escusso successivamente mediante atti che superino cumulativamente il suddetto limite.</i>
795. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n.228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.	<i>Al fine di potenziare le attività di stimolo all'adesione spontanea degli obblighi tributari, il comma 795 introduce, per la riscossione di importi fino a 10.000 euro, l'obbligo per gli enti e i soggetti affidatari di inviare, prima di attivare le procedure cautelari ed esecutive, un sollecito di pagamento che deve contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di 30 giorni.</i> <i>Per importi fino a 1.000 euro, invece, il termine di 120 giorni per la comunicazione di cui all'art. 1, comma 544 della L. 228/2012 è ridotto a 60 giorni.</i> <i>In ambedue i casi la norma non impone una notifica formale del preavviso, anche se sarà preferibile adottare modalità tracciate di comunicazione.</i>

796. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema: a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili; c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili; d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili; e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili; f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.	<i>La rateizzazione degli importi intimati con l'avviso di accertamento esecutivo costituisce un'estensione delle facoltà di gestione del rapporto con il contribuente che nel previgente regime era meno diffusa e meno agevole nel periodo intercorrente tra avviso di accertamento e notifica dell'atto esecutivo.</i> <i>Il comma 796 introduce una specifica disciplina della rateizzazione del debito fiscale, fatta salva una eventuale diversa articolazione da parte del regolamento dell'ente. Il presupposto della rateizzazione ex lege, in ogni caso attivabile su specifica richiesta del contribuente, è individuato nello stato di temporanea ed obiettiva difficoltà del debitore. In tal caso lo schema contenuto nel comma 796 prevede la possibilità di concedere la rateizzazione fino ad un massimo di 72 rate mensili, a seconda dell'entità del debito.</i>
797. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.	<i>Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del d.lgs. 446/1997, l'ente può stabilire ulteriori o diverse modalità di rateizzazione dei pagamenti, fermo restando il limite massimo non inferiore a 36 mesi per importi superiori a 6.000 euro (co. 797).</i>
798. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.	<i>Il comma 798 indica la possibilità di proroga del periodo di rateazione per non più di una volta e per un periodo di pari durata, comunque fino ad un massimo di 72 rate. Tale possibilità interviene in caso di conclamato peggioramento della condizione del debitore, purché non sia intervenuta decadenza per mancato pagamento ai sensi del comma 800.</i>
799. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.	<i>Il comma 799 dispone che la richiesta di rateazione, se accolta, preclude all'ente impositore e al soggetto affidatario l'iscrizione di ipoteca o l'attivazione del fermo amministrativo. La norma fa esplicitamente salve le procedure esecutive già avviate prima della concessione della rateazione.</i>
800. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.	<i>Il comma 800 disciplina la decadenza dal beneficio della rateazione, che interviene dopo il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo della rateazione. I soggetti titolari della riscossione hanno comunque l'obbligo di sollecitare espressamente il debitore in</i>

	<i>ordine al mancato rispetto delle scadenze previste dal piano di rateizzazione. Intervenuta la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e può essere riscosso immediatamente in unica soluzione.</i>
801. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.	<i>A norma del comma 801, La scadenza delle rate mensili coincide con l'ultimo giorno di ciascun mese e deve essere indicata nell'atto di accoglimento della richiesta di rateazione.</i>
802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997.	<i>Su tutte le somme dovute, esclusi sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792, si applicano gli interessi di mora in misura pari al tasso di interesse legale che l'ente può incrementare nella misura massima di 2 punti percentuali con apposita deliberazione emanata ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 446/1997 (co. 802).</i>
803. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro; b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre	<i>Il comma 803 mira ad assicurare certezza e trasparenza ai “costi della riscossione” posti a carico del debitore (spese di elaborazione e notifica degli atti, spese relative alla fase esecutiva). Gli “oneri di riscossione” (lett. a) si prevedono in misura pari al 3 o al 6% degli importi dovuti, nel caso di pagamenti rispettivamente antecedenti o successivi al sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto. In entrambi i casi è previsto un limite in valore assoluto: fino a un massimo di 300 euro per i pagamenti antecedenti il sessantesimo giorno e fino ad un massimo di 600 euro per quelli successivi a tale data. Le spese “di notifica e esecutive” (lett. b), comprendenti, oltre alle spese vive di notifica degli atti, anche le spese connesse alla procedura, nonché i compensi dovuti agli istituti vendite giudiziarie e le spese legali, purché “strettamente attinenti alla procedura di recupero”. La determinazione delle tipologie e delle rispettive misure è demandata ad un decreto del Mef, senza l'indicazione di uno termine per l'emanazione. Nelle more di tale provvedimento, si applicano le tipologie di spesa di cui alla vigente normativa, richiamata nel dettaglio dalla norma (decreti MEF 21/11/2000, 12/09/2012, 18/12/2001, n. 455, e Min Giustizia 11/02/1997, n. 109 e 15/05/2009, n. 80).</i>

2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n.455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n.109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n.80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.	
804. Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n.639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.	<i>Le disposizioni contenute nei commi da 794 a 803 si applicano anche alle ingiunzioni di pagamento fino alla completa attuazione dell'accertamento esecutivo alla riscossione delle entrate locali (co. 804).</i> <i>Questa disposizione non sembra sufficiente ad assicurare la validità delle ingiunzioni di pagamento già emesse e in corso al 1° gennaio 2020 e l'applicabilità a tali atti delle nuove norme, che appare preferibile dichiarare in modo inequivoco. Così come è auspicabile che sia esplicitamente fatta salva la validità degli atti di accertamento in corso al 1° gennaio 2020, disponendo che ai fini della riscossione coattiva tali atti debbano essere poi seguiti da un avviso di accertamento esecutivo da notificare entro i termini dettati dalla previgente normativa applicabile sulle diverse entrate degli enti locali.</i>
805. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n.446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.	<i>I commi da 805 a 808 disciplinano i tratti essenziali della riforma dell'Albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del d.lgs. 446/1997, ai fini dell'introduzione di criteri di trasparenza e controllo dell'attività di riscossione delle entrate locali.</i> <i>Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2020 d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, saranno stabilite le modalità di iscrizione obbligatoria, in una sezione separata dell'Albo, dei soggetti privati che svolgono le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione (co. 805).</i>
806. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni in ordine ai seguenti punti:	<i>Il comma 806 indica i criteri e gli ambiti di intervento sulla cui base saranno emanati uno o più decreti del Mef, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in materia di:</i>

a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997; b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali; c) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.	• <i>controlli da parte degli enti, verifica degli strumenti fideiussori e delle condizioni di inadempimento che possono portare alla rescissione dei contratti e alla cancellazione dall'Albo (lett. a),</i> • <i>obblighi di comunicazione relativi ai contenuti dei contratti, ivi incluse le modalità di remunerazione (lett. b),</i> • <i>criteri relativi all'affidamento dei contratti e alle modalità di svolgimento del servizio, nonché linee guida sulle misure dei compensi, anche in relazione alle effettive riscossioni (lett. c).</i>
807. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, o nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 805, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria: a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di	<i>Il comma 807 ridefinisce le misure minime di capitale sociale richieste per l'iscrizione all'Albo, diversificate per i soggetti affidatari delle attività di accertamento e riscossione e per quelli che svolgono attività di supporto o propedeutiche (sezione separata di nuova istituzione), anche in relazione alla consistenza demografica degli enti serviti.</i> <i>Le misure minime di capitale interamente versato, per le quali viene specificata la forma ("in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria") sono:</i> • <i>per le attività di accertamento e riscossione,</i>

riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province enei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti; c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.	- 2,5 milioni di euro per le attività svolte nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; - 5 milioni di euro per attività svolte nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.00 abitanti; • per le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione, - 500.000 euro per attività svolte nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; - 1.000.000 di euro per attività svolte nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.00 abitanti.
808. I soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 805 e quelli iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n.446 del 1997 devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2020.	<i>Tutti i soggetti iscritti all'Albo, ivi inclusi quelli inseriti nella sezione separata, dovranno adeguare le quote di capitale alle misure minime richieste dal comma 807 entro il 31 dicembre 2020.</i>
809. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto. 810. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni. 811. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973.	<i>I commi da 809 a 813 mirano ad assicurare una effettiva parità di trattamento tra gli enti locali e l'Agente nazionale della riscossione che riscuote mediante ruolo, in particolare mediante la previsione del medesimo regime di gratuità degli atti della riscossione e di modalità agevolate di accesso alle informazioni.</i> <i>In particolare, i conservatori dei registri immobiliari e del PRA eseguono iscrizioni, trascrizioni e cancellazioni di pignoramenti, ipoteche e del fermo amministrativo in esenzione da ogni tributo e diritto (comma 809).</i> <i>Questi, inoltre, sono obbligati a rilasciare gratuitamente e in carta libera l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni indicati dai soggetti legittimati alla riscossione forzata, contenenti la specificazione dei titoli trascritti dei crediti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultino trascrizioni o iscrizioni (comma 810).</i> <i>L'Agenzia delle entrate rilascia gratuitamente visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono altresì gratuitamente le attività di attribuzione della rendita catastale dei beni venduti all'incanto (comma 811).</i>

812. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto n.639 del 1910o l'atto di cui al comma 792 sono esenti, o continuano ad essere esenti, dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate. 813. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro. Per i beni mobili registrati, l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di 50 euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.	<i>Le ordinanze di assegnazione disposte a seguito di ingiunzione fiscale, o di accertamento esecutivo, sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviate all'Agenzia delle entrate. (comma 812).</i> <i>Il comma 813 dispone che ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati si applica l'imposta di registro in misura fissa di 10 euro. Per i beni mobili registrati l'IPT si applica nella misura fissa di 50 euro, salvi i casi in cui la legge ne preveda l'esenzione.</i>
814. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 2-septies dell'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.265; b) il comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; d) l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73; e) le lettere gg-sexies) e gg-septies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106.	<i>Il comma 814 dispone abrogazioni di norme superflue o incompatibili con l'assetto della riforma. In particolare, sono abrogati:</i> <i>a) la norma istitutiva della figura del funzionario responsabile della riscossione, contenente le modalità di nomina, le prerogative nonché il richiamo alla procedura abilitante centralizzata gestita dal Mef già in uso per gli Ufficiali della riscossione (art. 42 del d.lgs. 112/99);</i> <i>b) la disposizione che demandava ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, peraltro mai emanato, la disciplina delle modalità di accesso ai dati contenuti nell'Anagrafe tributaria da parte dei soggetti affidatari delle attività di accertamento e riscossione;</i> <i>c) il regime transitorio adottato nelle more dell'emanazione decreto del Mef di cui alla precedente lettera b), al fine di consentire l'accesso degli enti locali e dei soggetti affidatari delle attività di accertamento e riscossione alle informazioni contenute nell'Anagrafe tributaria;</i> <i>d) la disposizione recante le misure minime di capitale sociale delle società di riscossione dei tributi, ad esclusione delle società a prevalente partecipazione pubblica, necessarie per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 del d.lgs. 446/97;</i>

	e) l'ulteriore disposizione relativa alla nomina e alle prerogative del funzionario responsabile della riscossione introdotta con la riforma del 2011 che in base allo schema all'epoca ipotizzato ne ancorava l'ambito di azione alle sole attività gestite mediante ingiunzione di pagamento (lettera gg-sexies), nonché la norma che autorizzava il versamento degli incassi su conti correnti intestati ai soggetti affidatari delle attività di accertamento e riscossione (lettera gg-septies).
815. I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248.	Il comma 815 estende, in forma di interpretazione autentica, l'intera disciplina relativa agli "agenti della riscossione", attualmente l'AdE-R, ai concessionari delle entrate degli enti locali c.d. "scorporati" sorti a seguito della riforma del 2005. Questa norma, forse tardiva, supera interpretazioni e comportamenti discordanti intervenuti nel tempo circa gli adempimenti cui le c.d. "scorporate" erano tenute, rendendo tuttavia necessario un percorso di adeguamento a fronte di pronunciamenti giurisdizionali e rapporti ormai conclusi o consolidati.
Canone unico (occupazione spazi pubblici e pubblicità, commi 816-847)	
816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.	Il nuovo "Canone unico" destinato dal 2021 ad assorbire i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità comunale è disciplinato dai commi da 816 a 847. Il comma 816 istituisce, a decorrere dal 2021, il Canone Unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. Il soggetto attivo di tale nuovo prelievo è individuato in Comuni, Province e Città Metropolitane.

817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.	<i>Il comma 817 prevede che il nuovo Canone debba essere disciplinato dai soggetti attivi in maniera tale da assicurare il gettito complessivamente derivante dai canoni e tributi in sostituzione dei quali è istituito il Canone stesso.</i>
818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.	<i>Il comma 818 assegna la potestà del prelievo sui tratti di strada siti all'interno dei centri abitati dei Comuni che superano i 10mila abitanti, anche nei casi di strade di pertinenza di altri enti.</i>
819. Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.	<i>Il comma 819 definisce il presupposto – o per meglio dire i due presupposti d'imposta – in cui si articola il nuovo canone. Ancorché formalmente definito come presupposto unico, appare evidente, infatti, che il nuovo canone non può che riproporre due distinti presupposti: il presupposto di occupazione del suolo da una parte, quello dell'esposizione pubblicitaria dall'altra.</i> <i>Il presupposto di cui alla lettera a) è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.</i> <i>Il presupposto di cui alla lettera b) è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in modo abusivo, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.</i> <i>Appare necessario chiarire che la parte “pubblicitaria” del Canone pertiene esclusivamente al Comune, come peraltro emerge dalle prescrizioni circa i contenuti dei regolamenti di cui al comma 821.</i>
820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.	<i>Il comma 820 esclude la possibilità di una “doppia imposizione”, chiarendo che l'applicazione del canone dovuto in ragione della diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni.</i>
821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi	<i>Il comma 821 statuisce che la disciplina regolamentare del nuovo Canone è stabilita dagli enti, con regolamento da adottare dal</i>

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.	<i>consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.</i> <i>In particolare, il regolamento deve prevedere:</i> <i>a) le procedure per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni;</i> <i>b) le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati "nell'ambito comunale", nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;</i> <i>c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio "solo per i comuni" superiori ai 20.000 abitanti, che va richiamato se già adottato dal Comune;</i> <i>d) la superficie espositiva destinata "dal Comune" al servizio delle pubbliche affissioni;</i> <i>e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;</i> <i>f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle indicate dalla nuova disciplina (commi da 816 a 847);</i> <i>g) la previsione di un'indennità per occupazioni e impianti abusivi, pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, con ripresa dell'attuale disciplina per ciò che riguarda la distinzione tra fattispecie permanenti e temporanee;</i> <i>h) le sanzioni, di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada (d.lgs. n.285 dl 1992).</i>
822. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali	<i>Il comma 822 attribuisce agli enti impositori il compito di procedere alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari sprovvisti di autorizzazione, o per i quali non sia stato eseguito il</i>

non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.	<i>pagamento del relativo canone, nonché il compito di procedere all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.</i> <i>Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.</i>
823. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato,	<i>Il comma 823 individua il soggetto passivo del Canone nel titolare dell'autorizzazione o della concessione. In assenza di concessione o autorizzazione, il soggetto tenuto al pagamento del canone è il soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, ferma restando la responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato.</i>
824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.	<i>Il comma 824 definisce le modalità di determinazione del canone dovuto per le occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.</i> <i>In particolare, il canone deve essere determinato in funzione a) della durata dell'occupazione, b) della superficie in metri quadrati, c) della tipologia e finalità dell'occupazione nonché d) in ragione della zona del territorio comunale o provinciale in cui è effettuata l'occupazione.</i> <i>Il canone può essere maggiorato di eventuali comprovati oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.</i> <i>Per quanto riguarda i passi carrabili la superficie deve essere misurata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale</i>
825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che	<i>Il comma 825 definisce, invece, le modalità di determinazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, indicando la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Si tratta, con evidenza, della superficie espositiva dell'impianto e non della superficie occupata dall'impianto.</i>

ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.	<i>Per quanto attiene alla pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La norma chiarisce che in ogni caso sul soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio pubblicitario grava la responsabilità solidale in ordine al pagamento del canone. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.</i>
826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente: Classificazione dei comuni/Tariffa standard Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00 Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 60,00 Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 50,00 Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 40,00 Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00	<i>Il comma 826 stabilisce la tariffa standard annua applicabile sia per il caso in cui il presupposto di imposta risulti integrato dall'occupazione di suolo, sia dalla diffusione di messaggi pubblicitari.</i> <i>La tariffa standard (si deve intendere: "per metro quadrato") varia al variare della popolazione comunale:</i> <i>70,00 euro nei i Comuni con oltre 500mila abitanti;</i> <i>60,00 euro nei Comuni tra 100mila e 500mila abitanti;</i> <i>50,00 euro nei Comuni tra 30mila e 100.000 abitanti</i> <i>40,00 euro nei Comuni tra 10mila e 30mila abitanti;</i> <i>30,00 euro nei Comuni fino a 10mila abitanti</i>
827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente: Classificazione dei comuni/Tariffa standard Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2 Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 1,30 Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 1,20 Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 0,70 Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60	<i>Il comma 827 definisce invece la tariffa standard giornaliera (si deve intendere "per metro quadrato/giorno) nel seguente modo:</i> <i>Comuni con oltre 500mila abitanti, euro 2</i> <i>Comuni tra 100mila e 500mila abitanti, euro 1,30</i> <i>Comuni tra 30mila e 100.000 abitanti, euro 1,20</i> <i>Comuni tra 10mila e 30mila abitanti, euro 0,70</i> <i>Comuni fino a 10mila abitanti, euro 0,60</i>
828. I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.	<i>Il comma 828 stabilisce che la tariffa standard annua e giornaliera nei comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non può collocarsi al di sotto della classe di comuni con popolazione tra 30mila e 100mila abitanti;</i>

	<i>Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.</i>
829. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.	<i>Per le occupazioni del sottosuolo, il comma 829 stabilisce la riduzione della tariffa standard annua ad un quarto.</i> <i>Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.</i>
830. È soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n.721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal comma 826 è ridotta di almeno il 50 per cento.	<i>Il comma 830 detta una disciplina specifica per i Comuni di Chioggia e Venezia, prevedendo l'assoggettabilità al nuovo canone dell'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano. Per tali utilizzazioni la tariffa standard annua prevista è ridotta di almeno il 50 per cento.</i>
831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria: Classificazione dei comuni/Tariffa Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50 Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1 In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al	<i>Il comma 831 stabilisce che nel caso di occupazioni permanenti, con cavi e condutture, effettuate nel "territorio comunale" per la fornitura di servizi di pubblica utilità, la soggettività passiva è posta in capo al soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:</i> <i>Comuni fino a 20mila abitanti, euro 1,50</i> <i>Comuni oltre 20mila abitanti, euro 1</i> <i>Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.</i>

pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.	La disposizione, pur evidenziando lo scopo di considerare il numero di <u>utenze finali</u> servite quale base di calcolo, non abbatte il rischio di elusione da parte di titolari di concessione che a loro volta concedano l'utilizzo degli impianti ad "utenti" gestori di servizi verso l'utenza finale, che rischia in taluni casi di rimanere esclusa dal computo. Appare quanto mai opportuno chiarire con maggior dettaglio questo aspetto. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale
832. Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari: a) eccedenti i mille metri quadrati; b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone; c) con spettacoli viaggianti; d) per l'esercizio dell'attività edilizia.	Il comma 832 stabilisce le riduzioni facoltative che i soggetti attivi del canone possono prevedere, senza stabilirne l'entità, con riferimento a occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari: a) eccedenti i mille metri quadrati; b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui tali fattispecie siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone; c) relative a spettacoli viaggianti; d) relative all'esercizio dell'attività edilizia.
833. Sono esenti dal canone: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;	Il comma 833 prevede le esenzioni obbligatorie dal canone. In particolare, sono esenti: a) le occupazioni effettuate dallo Stato e dagli enti territoriali e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti riconosciuti, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, entro un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale; d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima; e) le occupazioni di aree cimiteriali; f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola; g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto; i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;	<i>c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;</i> <i>d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</i> <i>e) le occupazioni di aree cimiteriali;</i> <i>f) le occupazioni con condutture idriche di uso agricolo;</i> <i>g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o all'ingresso dei locali di vendita;</i> <i>h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;</i> <i>i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;</i> <i>l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;</i> <i>m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda determinati limiti, in rapporto all'altezza potenziale dell'attrezzatura.</i> <i>n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;</i> <i>o) i mezzi pubblicitari posti all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, relative alle rappresentazioni in programmazione;</i>
--	---

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto; o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione; p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti; q) i mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercita che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.	<i>p) i messaggi pubblicitari rivolti all'interno degli impianti dagli sportivi utilizzati, per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;</i> <i>q) i mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale o produttiva nei luoghi ove l'attività è svolta, nonché i mezzi pubblicitari diversi dalle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali, se attinenti all'attività in essi esercita e non superiori al mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;</i> <i>r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.</i>
834. Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.	<i>Il comma 834 stabilisce, in via generale, che gli enti possano, in aggiunta alle riduzioni previste per legge dal comma 832, prevedere ulteriori fattispecie di riduzioni. La norma, inoltre, comprende tra tali facoltà il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima "per le intercapedini". Considerando che il comma riguarda "ulteriori riduzioni", si deve intendere che la norma particolare riguardi l'eventualità di permettere l'assolvimento dell'onere da canone relativo alla titolarità di un'"intercapedine" attraverso il pagamento da tre a cinque annualità in unica soluzione.</i>
835. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con	<i>Il comma 835 disciplina il versamento del canone che deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente nei confronti dell'ente locale titolare del</i>

modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.	<i>canone, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, come modificate dal comma 786.</i>
836. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.	<i>Il comma 836 dispone, a decorrere dal 1° dicembre 2021, la soppressione dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni. Con la stessa decorrenza, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti dedicati.</i>
837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.	<i>I commi da 837 a 843 dettano una disciplina specifica per il Canone destinato a mercati, anch'esso decorrente dal 2021. In particolare, il comma 837 prevede che i comuni e le città metropolitane istituiscano, con proprio regolamento il "canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate". Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono "nelle aree comunali" anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di pertinenza di altri enti.</i>
838. Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147.	<i>Il comma 838 stabilisce che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga delle disposizioni concernenti il Canone unico generico. A differenza di quest'ultimo, il canone mercati sostituisce non solo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma anche la TARI, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee.</i>

839. Il canone di cui al comma 837 è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.	<i>Il soggetto passivo del canone per le aree mercatali è individuato dal comma 839 nel soggetto titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, nell'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, della superficie effettivamente occupata.</i>
840. Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.	<i>Il canone per le aree mercatali è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata (co. 840).</i>
841. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente: Classificazione dei comuni/Tariffa standard Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00 Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 60,00 Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 50,00 Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 40,00 Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00	<i>La tariffa di base annuale (si deve intendere "per metro quadrato") per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente: Comuni con oltre 500mila abitanti, euro 70,00 Comuni tra 100mila e 500mila abitanti, euro 60,00 Comuni tra 30.000e 100mila abitanti, euro 50,00 Comuni tra 10mila e 30mila abitanti, euro 40,00 Comuni fino a 10mila abitanti, euro 30,00</i>
842. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente: Classificazione dei comuni/Tariffa standard Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2 Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 1,30 Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 1,20 Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 0,70 Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60	<i>La tariffa di base giornaliera (sempre da intendersi "per metro quadrato") per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente (co. 842): Comuni con oltre 500mila abitanti, euro 2 Comuni tra 100mila e 500mila abitanti, euro 1,30 Comuni tra 30.000e 100mila abitanti, euro 1,20 Comuni tra 10mila e 30mila abitanti, euro 0,70 Comuni fino a 10mila abitanti, euro 0,60</i>
843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.	<i>Il comma 843 stabilisce che per le aree mercatali la tariffa di base giornaliera di cui al comma 842 è applicata in misura frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo e in ragione della superficie occupata. I comuni e le città metropolitane possono inoltre prevedere esenzioni, riduzioni del canone fino all'azzeramento, nonché aumenti fino ad un massimo del 25% delle medesime tariffe di cui al comma 842. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.</i>

	<i>L'ultimo periodo reca invece una disposizione di carattere generale, in base alla quale per il 2020 è fatto divieto ai (soli) Comuni di aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap, se non nei limiti del tasso di inflazione programmato. In base al Documento programmatico di bilancio pubblicato recentemente dal Mef, tale tasso è pari per il 2020 allo 0,8%.</i>
844. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.	<i>Il comma 844 stabilisce che i pagamenti dovuti a titolo di canone per le aree mercatali sono riscossi unicamente mediante l'utilizzo della piattaforma Pago PA.</i>
845. Ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 821, lettere g) e h), in quanto compatibile.	<i>In tema di calcolo dell'indennità e delle sanzioni applicabili al Canone mercati, il comma 845 rimanda, in quanto compatibili, alle disposizioni contenute al comma 821 lettera g) e h).</i>
846. Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.	<i>Il comma 846 stabilisce che gli enti impositori possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.</i> <i>A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione del canone unico e del canone per le aree mercatali "e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante".</i>
847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n.507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n.446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n.281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68.	<i>Il comma 847 abroga esplicitamente la normativa di riferimento dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la nuova normativa.</i> <i>Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale.</i> <i>Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.</i>

	<i>Va tuttavia osservato che l'abrogazione non segue la decorrenza del Canone unico, non essendo indicato il termine "A decorrere dal 2021". È evidente che il comma 847 deve essere al più presto integrato, al fine di non determinare una paradossale vacatio normativa.</i>
5- Innovazione e digitalizzazione della PA	
Piattaforma digitale notifiche delle pubbliche amministrazioni (commi 402-403)	
402. Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. La società di cui al primo periodo affida lo sviluppo della piattaforma, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 403. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 402 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.	<i>Il comma 402 affida alla Presidenza del Consiglio lo sviluppo di una "piattaforma digitale per le notifiche" degli atti emessi dalle pubbliche amministrazioni nei confronti di cittadini e imprese. La Presidenza del Consiglio procede tramite la società per azioni "PagoPA", che è anche il gestore della piattaforma. PagoPA affida lo sviluppo della piattaforma alla SOGEI. Viene così delineato un sistema digitale ad uso delle amministrazioni pubbliche e dei cittadini che dovrebbe sostituire anche sotto il profilo del valore legale i sistemi tradizionali di invio e ricezione degli atti notificati alle persone fisiche, alle persone giuridiche, agli enti, alle associazioni e a ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero se titolari di codice fiscale.</i> <i>La norma stanziava 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per la realizzazione della piattaforma.</i>
Misure per l'innovazione nella PA (commi 399-401 e 404-411)	
399. Ai fini del rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.	Il comma 399 sancisce l'aumento delle risorse a disposizione del Ministro delegato per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che si avvarrà del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per reclutare un contingente di risorse umane esperte ai fini di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con quelli europei. Come già normativamente previsto, le risorse finanziarie sono assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle cui strutture il Ministro si avvale per lo svolgimento dei suddetti compiti e funzioni e vengono aumentate

	da 6 a 12 milioni per il 2020, da 6 a 8 milioni per il 2021 e da 6 a 10 milioni a partire dal 2022.
400. Per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, nonché per le azioni, le iniziative e i progetti di innovazione e delle connesse attività di comunicazione, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 401. Al comma 1-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale »	<i>I commi 400 e 401 sono correlati e sanciscono l'assegnazione al Ministro delegato per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione di 5 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per il 2021 non solo per la realizzazione delle azioni volte al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, ma anche per l'individuazione, promozione e gestione di azioni, iniziative e progetti innovativi di rilevanza strategica e interesse nazionale, volti allo sviluppo e alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione nonché per le connesse attività di comunicazione.</i> <i>Per lo svolgimento delle funzioni suddette il Ministro si avvale delle risorse del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</i>
6- Interventi in materia sociale	
Fondo per la disabilità e la non autosufficienza e altri interventi nella stessa materia (commi 330-335, 337-338, 490)	
330. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.	<i>Il comma 330 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza", a carattere strutturale e con una dotazione di 29 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi a favore della disabilità, finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse previste, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.</i>
331. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.296,	<i>Il Fondo per le non autosufficienze, di cui alla legge finanziaria per il 2007, è ulteriormente alimentato per il 2020 con 50 milioni di</i>

è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.	euro (co. 331).
332. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n.68, è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020.	<i>Il comma 332 assegna ulteriori 5 mln. di euro per il 2020 al fondo per il diritto al lavoro dei disabili (l. n. 68 del 1999).</i>
333. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato alle attività del «Progetto Filippide» un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020.	<i>Il comma 333 assegna un finanziamento di 500mila euro a sostegno del Progetto Filippide per l'esercizio dello sport da parte di atleti autistici.</i>
334. All'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n.537, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n.184. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502. Ai fini della semplificazione per l'accesso all'esenzione di cui al presente comma, la medesima esenzione è accertata e verificata, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalità dell'Anagrafe nazionale degli assistiti, di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, ovvero nelle more della sua realizzazione, dell'Anagrafe degli assistiti del Sistema tessera sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia».	<i>La norma esenta dai ticket sanitari i minori privi di sostegno familiare oggetto di provvedimenti di tutela da parte dell'autorità giudiziaria.</i>
335. Per l'anno 2020, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n.42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n.89, è incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.	<i>Il comma 335 assegna per il 2020 12,5 mln. di euro da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono bambini con disabilità.</i>
490. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n.112, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020.	<i>Il comma 490 incrementa di 2 milioni per il 2020 la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo Dopo di noi).</i>

Disposizioni a favore della famiglia (commi 339-345)

339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343.	<i>Il comma 339 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, al rinnovo del Bonus bebè per il 2020 e al finanziamento del Bonus asili nido.</i>
340. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a: a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159, non superiore a 7.000 euro annui; b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro; c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro; d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.	<i>Il comma 340 estende l'assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale modulata a seconda delle fasce di reddito di riferimento.</i>

341. All'onere derivante dal comma 340, valutato in 348 milioni di euro per l'anno 2020 e in 410 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 410 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 340, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 340, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 348 milioni di euro per l'anno 2020 e di 410 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n.190.	<i>Il comma 341 quantifica l'onere derivante dal riconoscimento dell'assegno di natalità nei modi e nei tempi sopra indicati in 348 milioni di euro per l'anno 2020 e in 410 milioni di euro per l'anno 2021.</i>
342. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «anche per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»; b) al secondo periodo, le parole: «e a cinque giorni per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, a cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020»; c) al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020»	<i>Il comma 342 proroga al 2020 la norma relativa al del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente introdotta in via sperimentale dal 2013 e ora portata da 5 a 7 giorni.</i>
343. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole da: «per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2019»; b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo è comunque	<i>I commi 343 e 344 modificano la normativa relativa al Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione. A decorrere dal 2020, l'attuale Bonus di 1.500 euro viene rimodulato e incrementato in base alle soglie ISEE differenziate. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.</i>

incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma»; c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».	<i>In particolare, a decorrere dal 2019 il bonus asilo nido verrà erogato in modo generalizzato con cadenza mensile, parametrando l'importo massimo di 1.500 euro su 11 mensilità, direttamente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.</i> <i>A decorrere dall'anno 2020 il bonus è così parametrato:</i> <i>• per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 25.000 € 3.000 (incremento da 1.500 a 3.000);</i> <i>• per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE da 25.001 a 40.000 € 2.500 (incremento da 1500 a 2.500 euro);</i> <i>• per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro l'importo è di 1.500 euro.</i> <i>Per tale beneficio sono previste risorse pari a 520 mln per il 2020, fino ad arrivare a 621 mln. nel 2029.</i>
344. All'onere derivante dal comma 343, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021, 211 milioni di euro per l'anno 2022, 222 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 244 milioni di euro per l'anno 2025, 255 milioni di euro per l'anno 2026, 267 milioni di euro per l'anno 2027, 279 milioni di euro per l'anno 2028 e 291 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede, per gli anni 2021 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339.	<i>Per tale beneficio sono previste risorse pari a 520 mln per il 2020, fino ad arrivare a 621 mln nel 2029.</i> <i>L'intervento contenuto nella manovra va nella direzione del rafforzamento dell'offerta degli asili nido attraverso il sostegno alle famiglie.</i> <i>Va detto che l'ANCI, nel corso dell'iter parlamentare, aveva proposto un emendamento per destinare le risorse direttamente ai Comuni per la migliore finalizzazione delle stesse, in base alle esigenze territoriali, destinandole all'abbattimento delle rette per tutti o per fasce di reddito e/o per l'aumento dell'offerta dei posti.</i>

345. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.	<i>Il comma 345 incrementa di 500 mila euro annui a decorrere dal 2020 la dotazione del Fondo per le adozioni internazionali.</i>
Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale antiviolenza e piano d'azione contro violenza di genere (commi 348-354)	
348. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e <i>stalking</i>, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. 349. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, ove nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.	<i>Il comma 348 dispone che tutte le amministrazioni pubbliche espongano al pubblico l'indicazione del numero verde a sostegno delle vittime di violenza e stalking, utilizzando gli strumenti che saranno forniti dal Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio, con apposito provvedimento (co. 349)</i>
350. Negli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.833, e nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n.475, è esposto il cartello di cui al comma 348 con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 349.	<i>Il comma 350 stabilisce che il provvedimento di cui al comma precedente determinerà inoltre analoghe modalità di indicazione al pubblico (cartelli in diverse lingue) cui saranno tenuti gli esercizi pubblici, i presidi medico-ambulatoriali e le farmacie.</i>
351. La violazione della disposizione di cui al comma 348 costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. 352. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 348 a 351, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari	<i>Il comma 351 obbliga a considerare tra gli elementi di valutazione dei dirigenti pubblici il mancato rispetto delle precedenti disposizioni.</i> <i>Il comma 352 stanZIA 100mila euro nell'ambito del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 348-351</i>

opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020.	
353. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.	<i>Il comma 353 incrementa il fondo di cui al comma precedente per 4 mln. Di euro annui nel triennio 2020-22 per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (art.5, dl n. 93 del 2013)</i>
354. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei principi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.537, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università.	<i>Il medesimo fondo è incrementato altresì di 1 milione di euro a decorrere dal 2020 per incentivare l'offerta di corsi di studio relativi alle differenze di genere svolti dalle università o potenziare gli studi esistenti in tale materia (co. 354).</i>
Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Reddito di cittadinanza (commi 479-481)	
479. A decorrere dall'anno 2020, sono stanziati 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di Pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi	<i>Il comma 479 dispone lo stanziamento di 35 milioni di euro dal 2020 per consentire la presentazione delle domande per il Reddito e la Pensione di cittadinanza, anche attraverso i centri di assistenza fiscale (CAF) in convenzione con l'INPS, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), affidate ai medesimi CAF.</i>

dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.	
480. A decorrere dall'anno 2020, ai fini del finanziamento delle attività per il Rdc e la Pdc, ai sensi dell'articolo 5, comma, 1 del citato decreto-legge, da parte degli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	<i>Al fine di finanziare le attività relative al Rdc e alla Pdc da parte degli istituti di patronato, il comma 480 dispone l'incremento di 5 milioni di euro del relativo Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Viene demandata poi ad apposito regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei criteri di ripartizione delle suddette risorse.</i>
481. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 479 e 480, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione dispesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, e a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n.145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	<i>Il comma 481 dispone che ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede:</i> <i>• nel 2020, mediante corrispondente riduzione dei limiti di spesa autorizzati ai fini dell'erogazione del beneficio economico del RdC e della Pdc (di cui all'art. 12, c. 1, del D.L. 4/2019);</i> <i>• dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1, c. 255, della L. 145/2018.</i>
Interventi in materia di lavoratori socialmente utili (commi 495-496)	
495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il	<i>I commi 495-497 modificano la disciplina sulle possibilità di assunzioni a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) - da parte di pubbliche amministrazioni - di soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità.</i>

solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 560-bis, primo periodo.	
496. A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera <i>g-bis</i>), della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono incrementate di 9.000.000 annui. 497. Ai fini di cui al comma 495, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera <i>g-bis</i>), della legge 27 dicembre 2006, n.296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31 gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziare da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58.	<i>La norma consente, per le assunzioni in esame, anche l'utilizzo delle risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 1156, lettera <i>g-bis</i>), della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e si prevede un incremento di queste ultime, a decorrere dal 2020, nella misura di 9 milioni di euro annui.</i> <i>Si dispone altresì (co. 497) che le risorse siano ripartite con DPCM, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2020. Ai fini del riparto, le amministrazioni interessate, entro il 31 gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica;</i>
Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori (comma 878)	
878. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n.232, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è esteso ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e rinominato «Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori». A tale Fondo è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.	<i>Il comma 878 estende l'ambito geografico di applicazione delle risorse del c.d. Fondo Africa includendovi i Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori. Al Fondo è assegnata una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per il 2020, 30 milioni per il 2021 e di 40 milioni per il 2022.</i>

7- Beni culturali, formazione artistica e musicale	
Disposizioni in materia di istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale, e coreutica (commi 282-285)	
282. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, è incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.	<i>Il comma 282 incrementa i fondi disponibili per le istituzioni AFAM in relazione e servizi di supporto per studenti con disabilità.</i>
283. Al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della <i>no tax area</i> di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il predetto incremento è ripartito tra le istituzioni AFAM statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.	<i>Il comma 283 provvede al ristoro dei mancati introiti delle istituzioni AFAM dovuti alle esenzioni disposte con la legge di bilancio per il 2017.</i>
284. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.	<i>I commi 284 e 285 abbattono taluni vincoli per l'assegnazione di incarichi di docenza annuale rinnovabili per tre anni a favore degli istituti di cui alla legge 508/1999 (Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati).</i>

285. Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.	<i>Gli incarichi in questione sono attribuiti a seguito di valutazioni comparative dei candidati e non comportano diritti ai fini dei requisiti di accesso ai ruoli.</i>
Disposizioni a sostegno dello studio e della pratica della musica per i contribuenti a basso reddito (commi 346-347)	
346. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera <i>e-ter</i>) è inserita la seguente: « <i>e-quater</i>) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica »; b) al comma 2, dopo la parola: «<i>e-ter</i>)» è inserita la seguente: «, <i>e-quater</i>)». 347. La detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera <i>e-quater</i>), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, introdotta al fine di sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile, spetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.	<i>I commi 346 e 347 dispongono agevolazioni fiscali per la frequenza di ragazzi di nuclei familiari a basso reddito in istituti di formazione musicale e scuole di musica.</i>
382. Al fine di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità locali, è autorizzato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle autonomie locali.	<i>Il comma 382 concede un contributo di 300mila euro alla Lega delle autonomie locali per lo studio degli effetti delle politiche sulle pari opportunità locali</i>

Contributi per le scuole di eccellenza nazionale operanti nell'altissima formazione musicale (co. 383)	
383. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinati all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.	<i>Il comma 383 aumenta di 1 milione di euro annui la spesa a favore degli istituti di "altissima formazione musicale". Il riparto del contributo è demandato ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.</i>
Fondo per il funzionamento dei piccoli musei (commi 359-360)	
359. Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il «Fondo per il funzionamento dei piccoli musei» con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 360. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 359.	<i>I commi 359 e 360 istituiscono nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), a decorrere dal 2020, il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei. Il Fondo ha una dotazione pari a € 2 mln annui a decorrere dal 2020 ed è finalizzato ad assicurare, nei piccoli musei, il funzionamento, la manutenzione ordinaria, la continuità nella fruizione da parte dei visitatori, nonché l'abbattimento delle barriere architettoniche.</i> <i>Il piano di riparto delle risorse deve essere definito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.</i>
Interventi per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (commi 362 -382)	
362. A decorrere dall'anno 2020, è autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi	<i>Incremento di spesa per 22,5 mln. di euro a decorrere dal 2020 per indennità spettanti al personale del MIBACT, finanziata con quota dei proventi da biglietti dei musei, luoghi ed istituzioni di cultura statali (co. 362).</i>

della cultura di appartenenza statale, di cui all'articolo 110 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, al netto dell'eventuale aggio, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che sono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.	
363. A decorrere dall'anno 2020, una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell'articolo 110 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, al netto dell'eventuale aggio e della spesa autorizzata ai sensi del comma 362, prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per essere destinata, in misura non superiore a 10 milioni di euro annui e in deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali.	<i>Il comma 363 riserva una quota dei biglietti dei musei, luoghi ed istituzioni di cultura statali, fino ad un massimo di 10 mln. di euro annui, per straordinari del personale connessi al “potenziamento dei servizi” e allo “svolgimento di specifiche attività”.</i>
364. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma, designata capitale italiana della cultura per il 2020, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo possono essere destinate anche per la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato, che comunque non possono superare, in ogni caso, il limite massimo di trentasei mesi, anche discontinui, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dagli istituti e luoghi della cultura della medesima provincia ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106.	<i>Il comma 364 autorizza la spesa di 2 milioni di euro, nell'anno 2020, per iniziative culturali e di spettacolo nei Comuni della provincia di Parma, capitale italiana della cultura 2020. Tali risorse possono essere impiegate anche per prorogare contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura della medesima provincia.</i>
366. Una quota delle risorse già assegnate con la delibera del CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo « Cultura e turismo » di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è destinata, nella misura di 75 milioni	<i>Il comma 366 destina 75 milioni di euro per il 2020 al Fondo investimenti cinema e audiovisivo, mediante storno di fondi già stanziati con la delibera CIPE n. 31 del 2018</i>

di euro per l'anno 2020, all'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220.	
367. Gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementati nella misura di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.	<i>Il comma 367 incrementa di € 10 mln per il 2019 lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), disponendo che tale previsione entra in vigore alla data di pubblicazione della legge, ai fini di consentire l'utilizzo delle risorse nel 2020.</i>
368. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è incrementata di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.	<i>Il comma 368 aumenta le autorizzazioni di spesa annuali a favore di enti e associazioni che godono di contribuzione statale in ambito culturale.</i>
369. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al	<i>Il comma 369 autorizza la spesa di € 1 mln per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici, da attribuire previa trasmissione dei relativi progetti secondo quanto stabilito da un apposito bando del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT). I soggetti interessati trasmettono al MIBACT i propri progetti nei termini e secondo modalità e procedure definite con apposito bando da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse.</i>

riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.	
371. Per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali è istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con i Ministri interessati, si provvede annualmente a ripartire le risorse del fondo.	<i>Il comma 371 istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali. Il Fondo ha una dotazione di € 1 mln annui per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.</i> <i>Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con i Ministri interessati.</i>
377. Al fine di consentire la celebrazione del centocinquantésimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per il centocinquantésimo anniversario di Roma capitale da destinare alle associazioni presenti sul territorio, con uno stanziamento pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo si provvede a definire i criteri per l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse.	<i>Il comma 377 istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo per il centocinquantésimo anniversario di Roma capitale. Il Fondo, dotato di uno stanziamento pari a € 500.000 per il 2020, è istituito al fine di consentire la celebrazione del centocinquantésimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia ed è destinato alle associazioni presenti sul territorio.</i> <i>Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo si provvede a definire i criteri per l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e "al riparto" delle risorse.</i>
Recupero beni immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e riqualificazione aree dismesse con manufatti architettonici di interesse storico (co. 384)	
384. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il «Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico», con dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta	<i>Il comma 384 istituisce il "Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico" con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. L'obiettivo della disposizione è la riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e di abbandono, nonché la riduzione del consumo di suolo. La norma prevede poi che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono dettate le relative disposizioni attuative.</i>

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.	
8- Altre norme di interesse	
Bonus facciate (commi 219-224)	
219. Per le spese documentate, sostenute, nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.	<i>Il comma 219 stabilisce che per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.</i>
220. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.	<i>Il comma 220 specifica che, nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2010, con riguardo ai valori di trasmittanza termica.</i>
221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.	<i>Il comma 221 stabilisce che, ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.</i>
222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.	<i>La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (comma 222).</i>

223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.	<i>Il comma 223 prevede, infine, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del MEF di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".</i>
224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.	<i>Il comma 224 dispone un incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.</i>
Consiglio nazionale dei giovani (comma 278)	
278. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato per l'importo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.	<i>La norma rifinanzia il Consiglio nazionale dei giovani per 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Consiglio nazionale dei giovani è stato istituito dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018: art. 1, commi da 470 a 477), quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia.</i>
Bonus cultura diciottenni (commi 357-358)	
357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.	<i>I commi 357-358 rifinanziano, per l'anno 2020, la Card cultura per i diciottenni (cd 18app), utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali, nel limite di spesa di 160 milioni di euro per il 2020. I beni acquistabili con la Card cultura sono:</i> <i>• biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;</i> <i>• libri;</i> <i>• abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale;</i> <i>• musica registrata;</i> <i>• prodotti dell'editoria audiovisiva;</i> <i>• titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;</i> <i>• corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.</i>

358. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.	<i>Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.</i>
Carta giovani nazionale (commi 413-414)	
413. Al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN) » con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 414. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e distribuzione della Carta giovani nazionale (CGN).	<i>Il comma 413 istituisce un "Fondo per la Carta Giovani Nazionale", destinandogli 5 milioni per ciascun anno del triennio 2020-2022.</i> <i>Il comma 414 demanda le modalità attuative della Carta a decreto del Ministro per le politiche giovanili e dello sport.</i>
Contributi alla gestione dei beni confiscati (art.48 del d.lgs. n. 159 del 2011 (co. 454)	
454. Al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultino, a far data dal 1° gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.	<i>Il comma 454 autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali nuove assegnatarie dei beni.</i>
Fondo per la sicurezza urbana (comma 540)	
540. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto ai Comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti. A tal fine il Fondo	<i>Il comma 540 prevede una contribuzione ai Comuni per iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti.</i>

per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente comma.	<i>Il contributo complessivo così riconosciuto ai Comuni è di 5 milioni annui, per ciascun anno del triennio 2020-2022. Tali risorse affluiscono al Fondo per la sicurezza urbana.</i> <i>Con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) da adottarsi entro il 31 gennaio 2020 è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune.</i>
Minoranze linguistiche (comma 549)	
549. Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022. Il limite massimo complessivo annuo previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 482 del 1999 è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022.	<i>Il comma 549 incrementa i finanziamenti destinati al Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche per il triennio 2020-2022 come segue:</i> <i>• 250.000 euro, per l'anno 2020;</i> <i>• 500.000, per l'anno 2021;</i> <i>• 1.000.000, per l'anno 2022.</i>
Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione (commi 582-587)	
582. All'articolo 4 comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, dopo la parola: « manutenzione » sono aggiunte le seguenti: « e lavori pubblici ». 583. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa. 584. All'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « e dell'accordo quadro » sono soppresse. 585. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per	<i>La norma amplia la possibilità del ricorso a Consip da parte degli enti locali anche per i lavori pubblici.</i> <i>Il comma 583 (che non si applica agli enti locali) obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche - ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali - ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito.</i> <i>Il comma 584 reca una novella di coordinamento alla disciplina inerente le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip.</i> <i>Il comma 585 stabilisce che la convenzioni Consip per l'approvvigionamento di beni e servizi possono essere stipulate per</i>

specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali ».

586. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

587. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « La Consip S.p.A. può, altresì, svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi »

specifiche categorie di amministrazioni oppure per specifici ambiti territoriali.

*Ai sensi del **comma 586**, le convenzioni e gli accordi quadro possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati sul sistema dinamico di acquisizione. Si applica, in tali casi, la vigente disciplina sui termini dilatori riferiti alla stipula del contratto.*

*Con il **comma 587** l'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.*

Indice dei commi

N. commi	Argomento	Pagina
4-5	Deducibilità IMU per il 2019	58
29-37	Investimenti enti territoriali 1- Stabilizzazione contributo “500 milioni”	16
38	Investimenti enti territoriali 2- Stabilizzazione contributo ex co.139 L.Bilancio 2019	18
39	Investimenti enti territoriali 3- Modifica termini affidamento opere oggetto del contributo ex co. 853, L.Bilancio 2018	20
42-43	Investimenti enti territoriali 4- Interventi comunali di rigenerazione urbana	20
44-46	Investimenti enti territoriali 5- Investimenti comunali 2025-2034	21
47-50	Investimenti enti territoriali 6- Mobilità ciclistica	22
51-58	Investimenti enti territoriali 7- Contributo alla progettazione enti locali	23
59-61	Investimenti enti territoriali 8- Contributo asili nido e scuole dell’infanzia	25
62	Investimenti enti territoriali 9- Stabilizzazione contributo per interventi rete viaria Province e Città metropolitane	27
63-64	Investimenti enti territoriali 10- Ulteriore contributo rete viaria e scuole di Province e Città metropolitane	28
65	Investimenti enti territoriali 11- Agevolazioni enti regionali edilizia residenziale per fonti rinnovabili	28
66	Investimenti enti territoriali 12- Contributi alle Regioni a statuto ordinario per investimenti	29
69	Investimenti enti territoriali - Eventuale rimodulazione dei contributi 2025-2034, a parità di stanziamento	30
79-80	Fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE	5
127	Integrazione del Fondo contratti del personale dello Stato- Rinnovo contrattuale	36
145-149	Portale reclutamento e trasparenza e scorrimento delle graduatorie	35
161-162	Lavoratori socialmente utili	37
219-224	Bonus facciate	102
258-260	Edilizia scolastica	32
261-262	Scuole innovative	33
263-264	Efficientamento energetico edifici scolastici	33
278	Consiglio nazionale dei giovani	103
282-285	Disposizioni in materia di istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale, e coreutica	96
309	Semplificazione dei processi di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione –FSC	31
330-335, 337-338, 490	Fondo per la disabilità e la non autosufficienza e altri interventi nella stessa materia	87
339-345	Disposizioni a favore della famiglia	89
346-347	Disposizioni a sostegno dello studio e della pratica della musica per i contribuenti a basso reddito	97
348-354	Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale anti violenza e piano d’azione contro violenza di genere	92

N. commi	Argomento	Pagina
357-358	Bonus cultura diciottenni	103
359-360	Fondo per il funzionamento dei piccoli musei	98
362-382	Interventi per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo	98
383	Contributi per le scuole di eccellenza nazionale operanti nell'altissima formazione musicale	98
384	Recupero beni immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e riqualificazione aree dismesse con manufatti architettonici di interesse storico	101
399-401 e 404-411	Misure per l'innovazione nella PA	86
402-403	Piattaforma digitale notifiche delle pubbliche amministrazioni	86
413-414	Carta giovani nazionale	104
445	Modifiche alla legge 30 aprile 1999 n. 130-Esenzione dall'IMU degli immobili oggetto di cartolarizzazione e locati in operazioni di interesse sociale	58
454	Contributi alla gestione dei beni confiscati (art.48, d.lgs. n. 159/2011)	104
479-481	Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Reddito di cittadinanza	93
495-496	Interventi in materia di lavoratori socialmente utili -	94
540	Fondo per la sicurezza urbana	104
549	Minoranze linguistiche	105
550-551	Comuni montani	11
552	Disposizioni in materia di gettoni di presenza e indennità degli amministratori locali	36
553	Investimenti Isole minori	30
554	Contributo IMU-TASI	7
555	Incremento a cinque dodicesimi del limite delle anticipazioni di tesoreria per gli enti locali	8
556	Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed D25	9
557	Ristrutturazione del debito degli enti locali	11
582-587	Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione	105
738-783	Unificazione IMU/TASI	38
784-815	Riforma della riscossione locale	59
816-847	Canone unico (occupazione spazi pubblici e pubblicità)	74
848-851	Integrazione risorse nel Fondo di solidarietà comunale - FSC	6
853	Modifiche art. 33 del 34 del 2019	34
854-855	Rinvio al 2021 del Fondo di garanzia per i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali	8
872 e 875	Assegnazione fondi alle Città metropolitane e alle Province della Regione Sardegna e della Regione Siciliana	14
876	Ripiano del disavanzo degli enti territoriali a seguito di mancati trasferimenti dovuti a sentenze	12
877	Fondo contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti	13
878	Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori	95
882-883	Fondo minori non accompagnati	13